

XLVI.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1874

Presidenza **TORRE ARSA.**

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge concernente l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore — Mozione d'ordine del Senatore De Filippo, Relatore, approvata — Approvazione dell'art. 1 — Osservazioni e proposta del Senatore Sineo all'art. 2, cui risponde il Relatore, al quale si associa il Senatore Chiesi — Avvertenze del Senatore Perez in appoggio della proposta del Senatore Sineo — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia, e dei Senatori Tabarrini e Sineo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia al Senatore Tabarrini — Approvazione dell'art. 2 — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Approvazione degli articoli 3 a 7 — Relazione di una petizione relativa al N. 3 dell'art. 8 — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 9, 10, 11 e 12 — Osservazioni del Senatore Perez all'articolo 13 appoggiate dal Senatore Sineo — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento proposto dal Senatore Perez — Domanda del Senatore Sineo di voto per divisione — L'emendamento del Senatore Perez, appoggiato, è combattuto dal Relatore — Replica del Senatore Perez e dichiarazione del Senatore Sineo — Reiezione dell'emendamento Perez ed approvazione degli articoli 13 e 14 — Osservazioni del Senatore Sineo all'art. 15 — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli dal 16 al 53 inclusivo — Avvertenza del Senatore Sineo all'art. 54, cui rispondono il Ministro e il Relatore — Approvazione dell'art. 54 e dei successivi sino al 56 inclusivo — Proposta di articolo transitorio del Senatore Sineo — Osservazioni del Ministro e del Relatore — Approvazione dell'art. 57 — Dubbii del Senatore Sineo sull'art. 58, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli 58 e 59 — Dichiarazioni del Relatore sull'art. 60, cui risponde il Senatore Sineo — Schiarimenti forniti del Ministro — Approvazione dell'art. 60 e dei successivi sino al 67, ultimo del progetto — Istanza del Senatore Sineo, a cui risponde il Ministro — Approvazione per articoli di 2 progetti di legge — Risultato della votazione sui progetti dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; poi intervengono i Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.

(V. *Atti del Senato*, N. 44.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.

Senatore **DE FILIPPO**, *Relatore*. Debbo dichiara-

rare al Senato, che all'Ufficio Centrale sono pervenute dalla Segreteria parecchie petizioni su questo progetto di legge, e siccome queste petizioni tendono a modificare alcuni articoli del progetto di legge in discussione, l'Ufficio Centrale mi ha incaricato di riferirne al Senato a misura che verrà in discussione ciascuno degli articoli intorno al quale versano le petizioni.

Avendo la parola, farei una preghiera al Senato e più di tutti al nostro Presidente, cioè, che trattandosi di una legge composta di molti articoli, si potrebbe, senza darne lettura per intero, limitarsi a leggere articolo per articolo, a misura che verranno in discussione; tanto più che questa legge non è nuova pel Senato, il quale altra volta l'ha già ampiamente discussa, ed approvata.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo propone di passare alla discussione generale di questa legge senza darne prima lettura.

Domando se la proposta del Relatore è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

Ora la metto ai voti.

Chi approva la proposta del Senatore De Filippo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

L'esercizio delle professioni, di Avvocato e di Procuratore è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi, tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.

Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di

Avvocato o di Procuratore, secondo la natura dell'atto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Quest'articolo è divergente, anzi perfettamente contrario alla prima proposta del Ministero.

Nel progetto presentato al Senato dall'onorevole De Falco, allora Guardasigilli, le due professioni di Avvocato e di Procuratore erano dichiarate assolutamente incompatibili.

L'Ufficio Centrale esitò ad accettare questa proposta; trovò delle difficoltà, non di principio, ma delle difficoltà pratiche. Su questo punto l'Italia è divisa in due sistemi affatto opposti; una parte d'Italia non conosce l'ufficio di Procuratore; gli avvocati cumulano le due funzioni; in altra parte d'Italia sono distinte da secoli le due professioni, e non si è mai creduto possibile il cumularle.

Le divergenti opinioni sono profondamente radicate in ciascuna parte d'Italia; quegli Italiani che non hanno mai avuto Procuratori, assolutamente non li vogliono e mostrano una invincibile ripugnanza ad accettare la divisione di questi due uffici, che ad altri Italiani sembra pur sempre opportuna e salutare.

In presenza di questo antagonismo, la Commissione ha adottato un mezzo termine ed ha detto: lecito il cumulo, ma chi non vorrà cumulare, eserciterà distintamente le due professioni.

Io non farò obiezioni a questo mezzo termine; solo domanderò all'Ufficio Centrale se non se ne potrebbe limitare l'adozione proprio entro i confini tracciati dai motivi che l'hanno suggerito.

È bene che non s'imponga nel Lombardo-Veneto la necessità di distinguere le due professioni; ma non è senza inconvenienti che nei paesi dove le professioni erano costantemente divise, si permetta ad un tratto repentinamente il cumulo.

Pensate, o Signori, a qual sovvertimento si espongono gli interessi di numerose famiglie. Vi sono abili e provetti Procuratori esercitanti l'ufficio da anni ed anni. È una specie di patrimonio di famiglia. Ebbene? quando questi, che non hanno attitudine che a fare il Procuratore, si vedono aprire a lato un ufficio in cui si esercitano le due professioni, capirete che questa è una concorrenza che molti non potranno sostenere.

L'Ufficio Centrale del 1866 (che aveva per organo un uomo giustamente compianto, un distintissimo avvocato, un venerabile magistrato, il Presidente, allora, della Corte d'Appello di Bologna), addusse specialmente questi due motivi per cui si determinò ad accettare il mezzo termine, che gli venne in mente.

Considerò da un lato che non conveniva il mettersi in urto con le consuetudini dei luoghi che si dilettevano del cumulo delle due professioni.

Considerò dall'altro lato che, anche per le altre parti del Regno, le due professioni si potevano senza inconvenienti cumulare nelle piccole città.

Sotto quest'ultimo aspetto, io sono perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Credo che in alcune piccole città il cumulo sia una necessità. Conosco città ove non vi sono avvocati; conosco un Tribunale civile intorno al quale non vi sono che due Procuratori e non vi è ombra di avvocato.

Naturalmente in questi casi il cumulo si può ammettere senza inconvenienti.

Io domanderei tutta l'attenzione dell'Ufficio Centrale per vedere se non si potesse limitare la facoltà del cumulo, escludendolo in quelle città, sedi di Corti d'appello, nelle quali il cumulo non fu mai ammesso. Io citerò specialmente le città di Torino, Genova, Casale, e Cagliari, nelle quali questa possibilità del cumulo è cosa propriamente spaventevole. Nello stesso modo con cui troviamo ragionevole di lasciare che la Lombardia e il Veneto continuino nelle loro antiche consuetudini, così sarebbe bene di stabilire che nulla s'innovi nelle città nelle quali nessuno ha mai manifestato il desiderio di un'innovazione.

Capisco benissimo questa tendenza ad unificare. L'Italia, per quanto è possibile, deve avere delle leggi eguali dappertutto. Ma non bisogna esagerare questa tendenza all'unificazione. Non è necessario, per esempio, che le guardie civiche sieno vestite nello stesso modo in tutte le città d'Italia: non è necessario che certe cose che sono di un interesse piuttosto locale che altro, si facciano con le stesse forme, colle stesse condizioni.

A me pare che c'è esagerazione quando si crede assolutamente necessario che da per tutto si possa fare il cumulo delle professioni forensi. Concedete pure il cumulo là dove se ne è di-

mostrata l'opportunità, e dove se ne è espresso da qualcheduno il desiderio. Ma non lo imponete in quei luoghi ove non è che uno spavento per certe famiglie, che si credono minacciate di rovina.

È questa la considerazione sulla quale vorrei che l'Ufficio Centrale si fermasse.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Quando in una delle passate tornate nella discussione della legge sulla istituzione dei Giurati, io mi permisi di proporre all'approvazione del Senato un emendamento ad un articolo, l'onorevole Senatore Sineo propose l'eccezione pregiudiziale, sostenendo, fra gli altri motivi, che la mia proposta essendo stata ampiamente, solennemente discussa nella Camera dei Deputati, non pareva, non dico conveniente, ma neppure accettabile di rimetterla in campo. Che cosa dovrei dire ora che l'onorevole Senatore Sineo viene a farci una proposta sopra una questione, la quale non fu solamente ampiamente e solennemente discussa nell'altro ramo del Parlamento, ma la prima e più solenne discussione l'ebbe in questa aula, e fu quasi direi ad unanimità approvata nel senso ora riproposto nell'attuale progetto?

Siccome però non credetti allora che avesse fondamento l'obiezione dell'onorevole Sineo, così non voglio certamente valermi di questa stessa ragione per impedire con una quistione pregiudiziale la discussione sulla questione mossa e sull'emendamento che egli propone all'approvazione del Senato.

Risponderò solo due parole all'onorevole Sineo.

Egli vorrebbe che mantenendo l'articolo 2 qual è proposto nel progetto, si facesse un'eccezione per quelle provincie nelle quali ha esistito ed esiste una distinzione perfetta ed assoluta fra l'ufficio di Procuratore e quello d'Avvocato.

Innanzitutto, se io non avessi altri motivi per respingere a nome dell'Ufficio Centrale questo emendamento dell'onorevole Sineo, vi sarebbe appunto questo, che mentre noi da parecchi anni ci sforziamo a tutta possa per riuscire ad ottenere per l'Italia intera una legge unica sull'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore, con la proposta del Sena-

tore Sineo, se venisse accettata, invece di unificare anche questa parte della legislazione, avremmo due leggi diverse, almeno in questo punto sostanziale, quale è quello della compatibilità o incompatibilità delle due professioni.

A senso mio, lo ripeto, basterebbe questa sola ragione per non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Sineo. Ma ne aggiungerò anche un'altra.

Io mi rammento che avevo l'onore, non meritato, di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia, quando questa questione venne per la prima volta avanti al Senato.

È verissimo quello che dice l'onorevole Sineo che il progetto del Ministro De Falco portava la distinzione assoluta delle due professioni, ma egli deve pure rammentarsi che io accettai l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

In quella circostanza si dissero tutte le ragioni a favore e contro i diversi sistemi che regolavano siffatta materia negli ex-Stati Italiani, e, come è naturale, ciascuno propugnava il principio al quale s'informava la legge sotto l'impero della quale era vissuto prima dell'unità d'Italia; ossia chi avrebbe voluto una assoluta separazione, chi una perfetta identificazione. Si venne perciò ad un terzo partito, e fu stabilito che le due professioni sarebbero state distinte, ma avrebbero potuto essere cumulativamente esercitate.

E non è questa la prima volta che nella formazione delle leggi si è dovuto venire ad una specie di transazione, per turbare il meno possibile le abitudini, i costumi, le tradizioni dei diversi Stati dei quali ora felicemente si compone la nostra carissima Italia. E questo non solamente nelle materie giuridiche, ma eziandio nelle materie amministrative e finanziarie.

Comprendo benissimo che possa in taluna parte verificarsi qualche inconveniente o turbamento d'interessi; ma avrà già veduto l'onorevole Sineo che si è cercato per quanto si è potuto di rimediare nel titolo delle *Disposizioni transitorie*.

Non dovrei aggiungere altro; se non che, non posso fare a meno di volgere una calda preghiera all'onorevole Senatore Sineo, e lo farò per questa sola ed unica volta.

La mia preghiera è questa.

Io non intendo di impedire, nè il potrei, che egli proponga tutti quegli emendamenti che egli crederà capaci di migliorare il progetto

di legge; ma egli medesimo ha rammentato che questo progetto di legge fu presentato fin dal 1866; che tutti i Guardasigilli che si sono succeduti han fatto a gara di ripresentarlo alla Camera ed al Senato, tanto era ed è la gravità ed importanza che vi annettono; ch'esso è della massima urgenza, poichè ora l'Italia, su questo punto è regolata da sette leggi diverse, informate talune a principii diametralmente opposti; che dopo quindici anni parrebbe che sia oramai venuto il tempo di eguagliare le condizioni di tutti gli Avvocati e Procuratori nell'esercizio della loro professione, e che per conseguenza non sarebbe nè conveniente, nè opportuno, anzi sarebbe per apportare gravissimo danno, se per modificazioni di poco momento si rimandasse questa legge ancora una volta all'altro ramo del Parlamento.

Il rinvio, lo dirò francamente, sarà il naufragio di questa legge; e Dio sa quando, rifacendola, la si potrebbe ricondurre a porto.

Io non ho altro da aggiungere, e spero che l'onorevole Senatore Sineo vorrà essere soddisfatto di queste mie osservazioni. Se non lo fosse, pregherei il Senato di avere la bontà di respingere il suo emendamento.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io mi associo con tutto l'animo alle raccomandazioni e preghiere ora fatte dall'onorevole Senatore De Filippo. Questo progetto di legge fu presentato nel 1866, ed ora siamo al 1874. Qualunque siano state le ragioni per cui non lo si è finora potuto approvare, è un fatto che, quante volte, riaprendosi il Parlamento, il Ministro di Grazia e Giustizia ha potuto presentare questo progetto di legge, lo ha fatto. Questo progetto infatti che, come ho detto, fu presentato la prima volta in Senato dall'onorevole Ministro De Falco nel marzo del 1866, fu ripresentato dall'onorevole Ministro Borgatti nella tornata del 18 dicembre dello stesso anno 1866. E poscia, ripresentato dall'onorevole Ministro Tecchio nella tornata del 16 aprile 1867, fu deferito allo studio di una dettissima Commissione composta di eminenti giureconsulti, che nominò a Relatore il compianto Senatore De Foresta, di venerata memoria. L'elaboratissima Relazione De Foresta, che porta la data del 3 febbraio 1868, esaminò e sciolse le principali questioni che potevano sollevarsi sul grave argomento dell'esercizio delle profes-

sioni di Avvocato e di Procuratore, e fra le altre quella della incompatibilità di dette professioni, messa in campo dall'onorevole Sineo.

Fu assai lunga e viva la discussione che del detto progetto si fece in Senato, il quale finalmente lo adottò con non poche modificazioni nella seduta del 19 febbraio 1868, confermando la proposta della Commissione Senatoria, che le due professioni, sebbene distinte, potessero esercitarsi cumulativamente.

Il detto progetto, quale fu adottato dal Senato, venne dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia De Filippo, che noi abbiamo ora la fortuna di avere a nostro Collega, presentato alla Camera elettiva nella tornata del 20 maggio 1868. E alla stessa Camera fu ripresentato nella tornata del 7 marzo 1870, indi presentato di nuovo altre due volte dall'onorevole Ministro De Falco nella tornata del 18 maggio 1871, e nella tornata del 5 dicembre 1871, e finalmente dall'onorevole Ministro Vigliani ripresentato nella tornata del 31 dicembre 1873.

Anche alla Camera dei Deputati questo progetto sull'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore fu profondamente studiato, e lo provano le due dottissime Relazioni pubblicate a stampa, nelle quali, come in quella sopra accennata del compianto Senatore De Foresta, fu propugnato e virilmente difeso il sistema, adottato dal Senato, dell'esercizio cumulativo delle due professioni.

E questo sistema, accettato anche dal Ministro De Falco, che ripresentò il progetto alla Camera elettiva tale quale fu approvato dal Senato, senza alcuna modificazione, trionfò luminosamente anche nella Camera dei Deputati, la quale finalmente, dopo viva e splendida discussione, nella seduta del 27 aprile del corrente anno, con pochissime modificazioni e di non molta importanza, approvò il progetto sanzionato dal Senato.

Se vi ha progetto di legge, che sia stato lungamente e profondamente studiato e discusso, egli è questo certamente, e me ne appello all'onorevole Sineo, giudice tanto competente nelle materie giuridiche. Se vi ha progetto che meriti di essere sollecitamente approvato dalla sapienza del Senato, dopo tanti studi, dopo tante discussioni, dopo tanto tempo trascorso, egli è questo, o Signori.

Pensi l'onorevole Sineo, pensi il Senato che questo progetto fu presentato, come dissi, al

Senato nel 1866, e che da circa otto anni se ne aspetta la definitiva approvazione.

E posto che ho la parola su questo argomento non posso trattenermi dal dichiarare, e voglia il Senato permettermi questa dichiarazione, che ricevo da molto tempo continue lettere di Avvocati e Procuratori di diversi paesi, i quali mi raccomandano di fare quanto è in me, nella mia qualità di Senatore, perchè questo progetto possa essere il più presto possibile definitivamente sanzionato.

Mi permetta il Senato di leggere una riga di una lettera a me diretta da un distinto Avvocato del mio paese il 3 giugno del corrente mese. Eccone le parole: « A voi, signori Senatori, raccomando la legge sull'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore, e ve la raccomando, quale Avvocato seniore, a nome dei miei Colleghi. »

Ripeto, che se vi è una legge la quale meriti di essere prontamente approvata ella è questa. Tutte le quistioni principali che essa implica sono state lungamente discusse, e, dico, la questione particolare toccata dall'onorevole Sineo è stata ampiamente studiata e svolta e discussa nelle due Camere.

Quindi io con tutto l'animo mi associo alle raccomandazioni e preghiere fatte dall'onorevole Relatore, e prego il Senato a voler approvare il progetto di legge tale e quale è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Farò brevi osservazioni sulle generiche obiezioni che si adducono tanto contro l'emendamento presentato dall'onorevole Sineo, come del pari contro qualunque emendamento.

Da parte mia (e so d'interpretare il pensiero di molti dei miei colleghi), non è per ragioni estrinseche che credo si debbano respingere o accogliere le correzioni che si propongono ad ogni progetto di legge, finchè è sottoposto all'attenzione, all'intelligenza, agli studi dei due rami del Parlamento.

Venirci ad addurre, come ragione impellente a respingere ogni correzione, l'essere il progetto da una diecina d'anni pendente, non mi pare argomento che per se stesso abbia un valore. Ciò non proverebbe altro se non l'importanza del subietto della legge, il bisogno di accurati studi sovr'essa. Io credo anzi che sia gran titolo a favore di una legge il lungo

tempo trascorso per il suo studio, per tutte quelle preliminari preparazioni che sono state indispensabili ad ultimarla.

L'argomento adunque dell'onorevole Senatore Chiesi, parmi non provi troppo. Non è, ripeto, in ragione del tempo finora impiegato a condurre il progetto al punto dov'è che noi respingeremo un emendamento.

Altro argomento speciale adducevasi, e ciò è, che la questione se si debba permettere, o no la cumulazione dei due uffici di Procuratore e di Avvocato è già stata lungamente ed ampiamente discussa nell'altro ramo del Parlamento. E non mi pare che abbia anche questo un decisivo valore.

Lasciando stare da parte il modo come si dovrebbe apprezzare questa obiezione, quando anche fosse il caso di questione trattata dall'altro ramo del Parlamento, dirò che nel caso presente l'onorevole Sineo, per quanto io abbia udito, non rimette in questione il principio, quello cioè se si debba ammettere il cumulo, o se si debba tornare al primitivo concetto dell'onorevole De Falco, cioè che quelle due professioni debbano andare disgiunte.

Si tratta, per quanto io abbia udito, di una eccezione transitoria e locale al principio che ammette il cumulo; e credo che questo è un tema del tutto nuovo, un subietto non mai discusso; e senza pronunziarmi fin d'ora in favore della proposta ch'ei sarà per fare, dico che merita una seria discussione, inquantochè salvare quanto più si può interessi costituiti, mi pare sia dovere del legislatore. Se per avventura resti provato che vi sono provincie dove la pronta attuazione di quest'articolo della legge possa disturbare gravi interessi, possa arrecare nocimento a posizioni legittimamente quesite, non trovo che vi sarebbe nulla di male a prendere in considerazione cotesti interessi.

Nè la uniformità, che per taluni è argomento decisivo — per me non lo è — mi pare ne soffrirebbe minimamente; giacchè la legge si fa per secoli (o almeno così si presume nel farla) e l'emendamento Sineo domanderebbe, così suppongo, una eccezione locale per breve tempo, tanto che si dia luogo ad attuare la disposizione del possibile cumulo alla nuova generazione che sorge, la quale non ha, come la presente, legittimi interessi acquisiti. D'altra parte non è argomento dove l'uniformità

abbia quel grande valore che le si vorrebbe attribuire, o dove sia quell'urgenza che faccia pericolosa ogni mora.

Ma, ripeto, non è questa la questione. Resta sempre l'uniformità, quando l'articolo non contenga che una eccezione locale e di non lunga durata.

Io quindi, in massima, sarei per appoggiare il concetto dell'onorevole Senatore Sineo, qualora voglia formularlo nel senso di una eccezione puramente transitoria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le sagge ed opportune osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e quindi dall'onorevole Senatore Chiesi, in risposta all'onorevole Sineo, potevano per avventura dispensarmi dal prendere la parola, imperocchè mi sembra che quelle osservazioni avessero sufficientemente risposto a ciò che l'onorevole Sineo ha detto per invitare il Senato ad introdurre una modificazione nell'art. 2.

La proposta dell'on. Sineo non credo invero che avesse un carattere puramente transitorio, come crede l'onor. Perez, le cui parole mi muovono ad intervenire nella discussione. L'onorevole Sineo, chiedendo una modificazione all'art. 2, non proponeva una disposizione transitoria e temporanea, ma dimandava che si modificasse la disposizione che ammette l'esercizio cumulativo e facoltativo delle due professioni di avvocato e di procuratore quale esiste nell'art. 2.

Quando l'onorevole Sineo avesse inteso di proporre una disposizione transitoria, certamente egli non avrebbe presentata la sua proposta in occasione di quest'articolo, ma avrebbe atteso quella parte della legge dove si contengono talune disposizioni dirette a provvedere a quegli interessi, che potrebbero per avventura venire lesi coll'attuazione di questa legge. La proposta adunque dell'onorevole Sineo non ha carattere transitorio, ma definitivo.

Prima però di scendere ad esaminarla, io sento il dovere di trattenermi per poco sopra le osservazioni di massima che l'onor. Perez ha stimato di fare circa le norme che ci devono guidare in questa discussione.

Egli ha creduto di dovere rilevare che il Senato, come ogni altra assemblea, non deve es-

sere mosso da ragioni estrinseche nel giudicare del merito di un progetto di legge, ma bensì da ragioni intrinseche, ed accettarne o respingerne le disposizioni, secondo che si presentano intrinsecamente buone o cattive.

Egli aggiungeva che il tempo non può offrire un buon criterio per giudicare del merito di una legge, e che non si potrebbe, a suo avviso, e credo in massima con ragione, ritenere buona una legge, sol perchè sia stata davanti al Parlamento per una lunga serie di anni; rivendicava quindi una piena libertà al Senato in questa discussione come in tutte le altre sue deliberazioni.

Io diceva che in massima i principii accennati dall'onorevole Perez non potrebbero essere combattuti; ma devo però pregare l'onorevole Senatore, a considerare che nei procedimenti delle assemblee legislative vi sono talune norme e talune massime di convenienza, le quali debbono essere necessariamente osservate, se vuoi che il loro lavoro riesca utile e proficuo.

Allorchè una legge si presenta per la prima volta ad un'assemblea non evvi dubbio, che deve essere pienissima la libertà di discussione, e che l'esame non deve avere confini, tranne quelli che sono segnati dall'utilità, dall'importanza, e dalla natura dell'argomento che cade in discussione. Lo stesso dirò che avviene allorchè una legge, discussa una volta da un'assemblea, in un paese dove vi ha più di una Camera legislativa, ritorna poi alla medesima, votata ma profondamente modificata dall'altra assemblea.

In questo caso il campo delle questioni in qualche modo è mutato, e quell'assemblea, che prima esaminò la legge che nuovamente le viene sottoposta, si trova dinnanzi non più quella stessa legge che aveva già esaminata, ma un'altra ben diversa; ed in questo caso io credo che deve aver luogo quella larga e libera discussione che già ebbe luogo quando la legge le venne per la prima volta presentata. Ma non credo che la cosa debba procedere nello stesso modo allorchè si tratta di legge esaminata e discussa in un'assemblea, quindi sottoposta all'esame di altra assemblea, e da questa approvata senza modificazioni essenziali e quindi riprodotta davanti a quel Consesso che fu il primo ad esaminarla. In questo caso molte ragioni di convenienza che non esigono spiegazioni, impongono

a quell'assemblea che già esaminò la questione, che già manifestò le sue idee, e che le vide accolte dall'altra assemblea, di tenersi coerente ai principii già accolti, ed ai propri antecedenti.

Se la cosa procedesse diversamente, e se sempre la discussione si dovesse riprendere *ab ovo*, non tenendo conto dei precedenti, ben intende l'onorevole Senatore Perez a quali conseguenze si andrebbe incontro, e come il lavoro del Parlamento, che è già tanto laborioso e difficile, diverrebbe assai più arduo, e raggiungerebbe quasi il grado di impossibilità, o quanto meno si arriverebbe con grande difficoltà ad ottenere il concorso del voto delle due assemblee in una stessa legge.

Ora, il caso nostro è precisamente quello di una legge che questo eminente consesso esaminò pel primo con grande cura, e, come diceva l'onorevole Relatore della Commissione, facendolo oggetto di una larga, solenne e dotta discussione.

La Commissione speciale che fu incaricata la prima di esaminarla, e della quale io mi onoro di aver fatto parte, studiò l'argomento per molti e molti mesi, e non ne riferì che tardi al Senato, precisamente per la gravità e la molteplicità delle questioni che occorreva di esaminare.

Presentata la stessa legge all'altro ramo del Parlamento, fu pure sottoposta a lunga ed accurata discussione. L'onorevole Sineo ne è bene informato, in quanto che alla Camera elettiva egli era uno dei membri della Commissione che lungamente studiò quest'argomento prima di riferirne.

Il Senato ebbe la soddisfazione di vedere i principii suoi ammessi anche dall'altro ramo del Parlamento, e la legge ritornò dinnanzi a questo eminente consesso, quasi in quei termini, in cui è stata in origine votata.

In questo stato di cose io voglio ben credere che anche l'onorevole Senatore Perez si persuaderà che dobbiamo necessariamente tener conto di tutti questi precedenti, e non introdurre nel progetto ora ritornato al Senato se non quelle correzioni di cui realmente a noi sembra che ancora il progetto stesso abbisogni. Avverandosi questo caso, io non disconoscerò l'utilità e il dovere di introdurre una modificazione che realmente fosse giustificata da una necessità ed utilità dimostrata.

Ma non mi pare che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Sineo possa veramente dirsi di grande necessità e di una evidente utilità. Sono anzi persuaso che se si possono sostenere plausibilmente i due sistemi, l'uno della separazione delle due professioni, e l'altro del cumulo o necessario o facoltativo, non si possa però ragionevolmente sostenere un altro sistema, quello cioè di ammettere in una provincia del regno il sistema del cumulo facoltativo e in altre il divieto del cumulo stesso.

Io non ammetterei questo sistema nemmeno per un tempo determinato, benchè vi scorressi minori inconvenienti; ma ammetterlo poi come norma definitiva, io penso che non lo farebbe nemmeno l'onorevole Senatore Perez. E mi sembra che non può essere ammesso perchè ha tutti gli inconvenienti dei sistemi che si trovano di fronte.

Se voi ammettete che il cumulo delle due professioni non ha inconvenienti, e che può essere anzi utile, come potrete dire che in talune parti del regno non possa, nè debba essere ammesso perchè è nocivo?

L'onorevole Senatore Sineo si preoccupa dell'interesse dei patrocinanti, ma io prego l'onorevole Sineo di riflettere che se rispettabili sono gl'interessi dei patrocinanti, sono certamente, per noi almeno, assai più rispettabili gl'interessi della società, e gl'interessi dei litiganti, per i quali queste professioni sono istituite e dalla società protette.

Or bene il cumulo anche facoltativo è ammesso precisamente, perchè si crede conforme alla libertà, che impone di rispettare tutto ciò che non ha in sè ragione di essere vietato, e conforme all'interesse dei litiganti, i quali non debbono essere costretti a cercare due patrocinanti dove la legge riconosce che può la stessa persona prestare il servizio e di avvocato e di procuratore.

Or dunque se noi accettiamo il principio dell'esercizio cumulativo delle due professioni, se crediamo che la libertà lo esiga, se riconosciamo che è conforme anche all'interesse dei litiganti, non penso che si possa ammettere una qualunque limitazione.

Sono persuaso che si debbono usare dei riguardi ed introdurre dei temperamenti in favore dei patrocinanti che stanno già esercitando questa professione, e che è dovere del legislatore di adottare tali norme transitorie che, per

quanto è possibile, per quanto gl'interessi superiori della legge lo consentono, salvino anche gl'interessi di coloro i quali esercitano le due nobili professioni di avvocato e di procuratore; ma sono sicuro che a ciò si provvede abbastanza colle disposizioni transitorie che in questo progetto si contengono.

Allorchè giungeremo a doverle esaminare, io spero che potrò ad evidenza dimostrare la verità di questa mia asserzione, per ora intanto non essendo in questa parte della legge opportuno di trattare siffatta questione, pregherei l'onorevole Sineo di voler abbandonare la sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. Non farò che brevissime osservazioni. Dal canto mio accetto questa legge che stabilisce condizioni eguali in tutto il Regno per l'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore. Questo principio di unificazione corrisponde ad un bisogno di giustizia, inquantochè quando lo Stato accorda una patente per esercitare una professione, tutti devono esser messi a pari condizioni. Per me questo principio è sufficiente perchè io approvi la legge. Che se poi dovessi scendere a manifestare il mio parere sulla questione messa in campo dai preopinanti, mi accosterei molto all'opinione degli onorevoli Senatori Sineo e Perez. Per altro, siccome il Governo costituzionale è Governo di transazioni così credo che quando si è raggiunto uno dei fini essenziali che la legge si propone, si possa passar oltre sul resto.

Non credo però che il Senato s'illuda o possa illudersi sugli effetti che avrà questa legge nell'avvenire. L'effetto sicuro, almeno nell'opinione mia, sarà che da qui innanzi, passata una generazione, finisce l'era dei giureconsulti e comincia quella degli uomini di affari.

Chi crede che nel mondo attuale, nella vita economica dei popoli che si svolge sotto i nostri occhi, l'Avvocato giureconsulto sia un fuor d'opera, potrà rassegnarsi facilmente. Chi poi crede che la scienza legale giovi a tenere il movimento degli affari umani nella via della giustizia e della rettitudine, deplorerà che si arrivi a questo effetto, e fra questi lo deplorerò anch'io.

Ma intendendo bene come tutte le opinioni non possano essere soddisfatte, e che quando si ottiene la soddisfazione di un bisogno giu-

sto da una parte, si può transigere dall'altra, concludo che per le ragioni che ho dette, accettando la legge.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io sono grato, doppiamente grato agli onorevoli preopinanti, che posero in luce gli argomenti da me imperfettamente sbalzati. Sono specialmente grato all'onorevole Senatore Perez di avere così bene indovinato il mio pensiero: ciò è dovuto intieramente alla sua perspicacia e cortesia, ch'è riconosco, almeno debbo riconoscere, che mi sono spiegato molto male perchè diedi luogo a un doppio equivoco per parte dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Relatore ha supposto che un giorno io sia venuto qui adducendo, quasi come questione pregiudiziale, ciò che si era detto o fatto nell'altra aula del Parlamento. Questa sicuramente non è stata mai la mia intenzione: se ho potuto essere inteso in questo modo, bisogna naturalmente che io mi sia spiegato assolutamente a rovescio, perchè è cosa troppo contraria ad ogni mia convinzione.

Io mi ricordo solo di una cosa: non so se a questa abbia voluto alludere l'onorevole De Filippo. Mi ricordo di aver detto, nella discussione intorno alla legge sui giudizi criminali, quando si è trattato del riassunto del Presidente delle Assise; « Signori Senatori, se voi avete la bontà di leggere i resoconti delle discussioni che si sono fatte alla Camera dei Deputati su questo proposito, io mi dispenserò dal ripeterle; guadagneremo del tempo; la discussione sarà più breve e spiccia in Senato: darete il vostro voto sul grave argomento con perfetta cognizione di causa. » Ecco la sola cosa che dissi. Nessuno parlò di questione pregiudiziale allora, nè può parlarsene adesso; tanto meno quando io sottopongo all'Ufficio Centrale un disimpegno che non fu proposto alla Camera dei Deputati.

Io divido coll'onorevole Tabarrini, e con alcuni miei ottimi amici della Camera dei Deputati il timore che il cumulo sia per nuocere alla scienza ed all'arte. Ma ho creduto anch'io che sarebbe stato inopportuno di riaprire la discussione sopra un punto così grave. La questione che ho sollevata è circoscritta entro un circolo ben più modesto. Si tratta soltanto di un disimpegno suggerito dal desiderio di con-

ciliare i bisogni, le tendenze create dalle divergenti consuetudini delle varie regioni d'Italia.

Come ha perfettamente notato l'onorevole Perez, io non ho neppur formolato questo disimpegno; ho soltanto indicata l'opportunità di rimediare ad un inconveniente che si fa sentire grandemente in parecchie fra le principali città del Regno.

Ciò che dice l'onorevole Perez risponde perfettamente al mio pensiero: questi inconvenienti possono essere passeggeri, perchè alle leggi generali tutti a poco a poco si avvezzano, e lo spavento, la ripugnanza che io ho denunciata, è probabile che sia transitoria.

Io ho presa la parola sull'art. 2, senza avere la speranza di ottenerne radicale modificazione.

Ho presa la parola perchè temo molto, non dirò i cavilli, che non possono essere impiegati in quest'Aula, ma temo certe troppo rigorose argomentazioni che sbucciano talvolta quando un articolo è votato.

Se avessi lasciato passare l'art. 2 senza discussione, mi si sarebbe poscia potuto opporre che lo si dovesse applicare in tutta la sua estensione, in tutto il suo senso letterale; non essere possibile ammetterne neppure transitoriamente la sospensione in qualche parte del Regno.

Per evitare queste difficoltà, io ho domandata la parola sull'articolo 2. Sono peraltro disposto a rinviare la conclusione alle disposizioni transitorie, protestando solo di non voler essere pregiudicato nel proporre quelle modificazioni che potranno essere reclamate per provvedere sufficientemente a certi bisogni, per salvare certi diritti, per rimediare a giusti timori.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Senatore Sineo, che il nostro regolamento non ammette la parola *protesta*, si dice « *avvertendo, prendendo atto delle date dichiarazioni.* »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non m'intratterei più sulla proposta dell'onorevole Senatore Sineo dopo che egli almeno per ora non v'insiste, se non avessi inteso alcune gravi parole pronunziate dall'onorevole Senatore Tabarrini, e per la stima altissima che professo per la sua persona, non credo di lasciarle passare senza osservazione.

Egli vi disse che, a modo suo di vedere, co-

munque allo stato delle cose accetti la legge, crede di potere affermare che con la sua attuazione si spegnerà l'era dei giureconsulti, e comincerà l'era degli uomini d'affari.

Un pronostico di questa natura getterebbe un grave discredito sopra questa legge, ed io non vorrei che uscisse da quest'aula senza che almeno si faccia palese che non tutti aderiscono a questa profezia. Io ebbi l'onore di occuparmi di questa legge, tanto in Senato allorchè nel seno della Commissione Senatoria fu esaminato il progetto, quanto nell'altro ramo del Parlamento, dove non mancò qualche profezia dello stesso genere di quella ora fatta dall'onorevole Tabarrini.

Allora dissi che io credeva che l'effetto delle consuetudini in Italia sarebbe stato più forte della legge, e che sarebbe certamente accaduto che in quei paesi dove le due professioni sono attualmente disgiunte, continueranno a stare disgiunte. L'avvocato farà l'avvocato, ed il procuratore farà il procuratore, almeno per regola generale; e se in questi paesi vi sarà qualche patrocinate che accoppierà le due professioni, sarà certamente una eccezione.

All'opposto in quei paesi dove le due professioni stanno congiunte, continueranno almeno per qualche tempo a stare unite. Imperocchè a me pare che l'avvenire è serbato piuttosto alla separazione che non al cumulo, e che la professione stessa dell'Avvocato suggerisce, ed impone questa separazione. Un giovane avvocato esordiente potrà cumulare le due professioni; un avvocato progredito nella carriera che abbia allargato la sua clientela, non può più fare il procuratore, ed è obbligato a dedicarsi al culto della scienza, per difendere colla eloquenza e colla dottrina gli interessi che gli sono confidati.

Desidero che il tempo dia ragione a me e torto all'onorevole Senatore Tabarrini.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, rileggo l'art. 2 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

La parola è al signor Ministro degli Esteri.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già

approvato dall'altro ramo del Parlamento, per porre in esecuzione una convenzione postale colla Francia.

Io faccio preghiera al Senato perchè voglia dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

I vantaggi che la nuova convenzione arreca alle comunicazioni fra l'Italia, la Francia, l'Inghilterra ed il Belgio, m'inducono a fare questa domanda al Senato, e mi fanno sperare che quest'alto Consesso vorrà favorevolmente accoglierla, poichè sarebbe grandemente desiderabile che il Governo fosse messo in grado di porre il più prontamente possibile in esecuzione la convenzione che ho l'onore di presentare al suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'onorevole signor Ministro ne ha domandato l'urgenza; domando al Senato se l'accorda.

Chi l'accorda, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. Leggo l'articolo 3.

Art. 3.

Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore è necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge.

Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.

(Approvato.)

CAPITOLO II.

Degli avvocati.

Sezione I. — *Della iscrizione nell'albo e delle incompatibilità coll'esercizio delle professioni d'avvocato.*

Art. 4.

Presso ogni Corte d'appello ed ogni Tribunale civile e correzionale avvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.

Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo

esistente presso altro vicino collegio che sarà determinato dalla Corte d'appello.

Non vi è che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il Tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città.

(Approvato.)

Art. 5.

Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.

La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.

(Approvato.)

Art. 6.

Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

La presidenza del Consiglio dell'Ordine comunicherà al presidente della Corte e dei Tribunali rispettivi l'albo così rinnovato.

Il Presidente della Corte o del Tribunale lo farà notificare al ministero pubblico, il quale potrà richiedere la Corte o il Tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo a termini dell'articolo 11.

(Approvato.)

Art. 7.

L'albo, stampato a spese del collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei Tribunali.

(Approvato.)

Art. 8.

Per essere iscritto nell'albo degli avvocati esercenti è necessario:

1. giustificare con certificati desunti da registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 28, prima parte, danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati nel primo e secondo capoverso del detto articolo 28, il Consiglio dell'Ordine può, secondo le circostanze, fare eseguire la iscrizione dell'aspirante nell'albo;

2. essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del Regno;

3. avere per due anni almeno successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello

studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali, come sarà stabilito dal regolamento;

4. avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale nominato da esso, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e di altri due membri dello stesso Consiglio eletti da questo.

Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una dissertazione sopra temi dati dal presidente della Commissione.

Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io ho dichiarato in principio di seduta che avrei riferito sopra ciascun articolo il risultato degli studi fatti dall'Ufficio Centrale sulle rispettive petizioni, le quali, ripeto, tendono a far modificare qualche articolo di questo progetto di legge.

Sul N. 3 di quest'articolo vi ha una petizione degli studenti dell'Università di Catania, i quali credono che basti un solo anno di pratica forense per esercitare la professione di Avvocato e di Procuratore.

Questa quistione fu discussa, tanto nel Senato, quanto alla Camera dei Deputati, ed un emendamento in tal senso proposto fu giustamente respinto.

Ora, gli studenti dell'Università di Catania, pretendono che si faccia un'eccezione per loro, ritenendo che abbiano quasi un diritto acquisito, solo perchè hanno cominciato il loro corso giuridico sotto l'impero di un'altra legge, la quale prescriveva soltanto un anno di tirocinio. Converrà meco il Senato che questo è tutt'altro

che un diritto acquisito; e per conseguenza l'Ufficio Centrale ha creduto di non tener conto di questa petizione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 9.

Hanno diritto di farsi iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:

1. i magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.

Non sono però compresi in questa disposizione i conciliatori, nè i vicepretori;

2. i professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Università del Regno, dopo cinque anni di esercizio;

3. i procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purchè non abbiano subito sospensione o cancellazione dall'albo.

L'applicazione del presente articolo è sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.

(Approvato.)

Art. 10.

Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'Ordine del collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.

Il Consiglio verifica, se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.

In caso contrario dichiara non ammissibile la domanda.

La deliberazione del Consiglio è motivata, e per cura del presidente dell'Ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai presidenti della Corte o dei Tribunali ove il Consiglio risiede. I presidenti la fanno notificare al pubblico ministero.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo.

(Approvato.)

Art. 11.

Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il pubblico ministero.

Lo stesso diritto compete al pubblico ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge, e, quanto al pubblico ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.

(Approvato.)

Art. 12.

Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.

L'avvocato iscritto in un albo può farsi iscrivere in un'altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata.

(Approvato.)

Art. 13.

La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaio, di agente di cambio e di sensale e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni, la di cui popolazione non oltrepassi i dieci mila abitanti.

Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Perez ha la parola.

Senatore PEREZ. Devo sottoporre al Senato due considerazioni sopra quest'articolo: Una riguarderebbe la sua sostanza, cioè il numero delle professioni che si dichiarano compatibili con quelle di Procuratore e Avvocato, che credo si debba estendere; l'altra il bisogno di una modificazione alla redazione dell'articolo anche ammesso che debba nella sua sostanza restare qual è. Comincerò da questa seconda.

Leggo l'ultimo paragrafo il quale dice, che, sotto la denominazione di Professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche, e filologiche.

Se si trattasse della scienza del diritto definita dai giureconsulti romani, pei quali era la scienza delle cose umane e divine, basterebbe dire Professore di diritto per abbracciare tutto lo scibile; ma in tal caso bisognerebbe professarlo tutto ad un tempo. Quegli solo meriterebbe il nome di professore di diritto che sapesse e insegnasse, non una, ma tutte ad un tempo le possibili discipline.

Ma il vero si è che noi prendiamo il senso della parola *diritto* secondo l'uso, secondo il valore che ha nei tempi moderni.

Possiamo ammettere come professori di diritto tutti quelli i quali anche parzialmente professano ciascuno de'varii rami in cui si specifica il vasto albero della scienza del diritto; ma vedere compreso sotto la rubrica di professore di diritto, il professore di filologia veramente non saprei come intenderlo.

Posso farmi ragione del come quella inaccettabile definizione sia venuta fuori nell'altro ramo del Parlamento. Votato l'articolo nei termini in cui leggesi nel primo paragrafo, e volendo aggiungere poi altri professori oltre quelli di diritto, che soli erano stati ammessi al cumulo, le disposizioni regolamentari impedivano che si venisse a mutare l'articolo già votato. Quindi a ciò si volle arrivare di sbieco, con una definizione del professore di diritto, la quale, sforzandone il vero senso, venisse a far godere di quel beneficio anche ad altre classi di Professori. Ma potrà il Senato ammettere quella anormale definizione, esso che non ci è costretto da que' motivi che la fecero adottare? Io non lo credo davvero, perchè non mi pare serio il dire che nella parola professore di diritto s'intende compreso il professore di storia, di filologia, e via discorrendo.

Quand'anche adunque la proposizione che mi farò un dovere di sottoporre al Senato, quella cioè che mira ad estendere il numero di queste compatibilità non fosse accolta, mi pare che l'articolo meriti sempre un'altra redazione. Il Senato, così geloso custode di tutto ciò che si attiene alla dignità nazionale, credo che farà cosa anco grata all'altro ramo del Parlamento, quando con una redazione, nell'adottare la quale esso è libero, possa correg-

gere una impropria dizione, a cui colà si fu costretti da necessità e impedimenti regolamentari.

La ragione poi per la quale mi farò a proporre l'estensione del permesso del cumulo a tutte le professioni in genere, mi pare evidentissima.

Io non saprei vedere il perchè un professore di lettere o di storia, possa cumulare la professione di avvocato, e non lo possa un professore di botanica, di matematiche, o di qualsiasi altro ramo dello scibile. E se guardo al fatto, io conosco avvocati principi i quali sono ad un tempo professori di discipline escluse, non saprei perchè, dall'articolo.

Un esempio mi soccorre ora alla mente. Uno fra i più illustri avvocati del foro palermitano, il professor Todaro, è ad un tempo egregio professore di botanica, e tutti si reputano lieti quando possono ottenere da lui il patrocinio di una causa.

Non intendo parlare di un caso particolare, ma di una generalità, di classi intere; e sarebbe veramente singolare se, attuato l'articolo com'è, si avesse a dire a taluno che non può far l'avvocato se non rinuncia al posto di professore di botanica, di zoologia e simili.

Io credo pertanto che ragioni di giustizia e di equità consiglino di sostituire alla redazione attuale quella che abbracci i professori tutti in genere, qualunque sia il ramo che da loro si professi.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io debbo premettere una dichiarazione per cosa personale. Giacchè l'onorevole Guardasigilli ha creduto di dover ricordare che io ebbi l'onore di presiedere la Commissione della Camera dei Deputati che si occupò di questa legge, debbo dare qualche spiegazione su questo proposito, per non parere in contraddizione con me stesso davanti ai nostri concittadini. La Commissione ch'io avevo l'onore di presiedere si è costantemente diviso in due parti quasi uguali.

Disgraziatamente in alcune questioni io appartenni alla minoranza. In altre questioni, sottraendosi il mio voto, la maggioranza si è spostata.

Nella questione sollevata in ora dall'onorevole Perez, io fui sempre e sono perfettamente del suo avviso: credo che questo articolo con-

tiene delle incompatibilità che assolutamente non sono tollerabili; credo che debbe sinceramente dichiararsi libera la professione d'Avvocato, e che le restrizioni debbono essere nel minor numero possibile.

Ricorderò un caso analogo a quello citato dall'onorevole Senatore Perez: a Torino, uno degli Avvocati più stimati e più riveriti, che fu lungo tempo il nostro decano, era nello stesso tempo un illustre botanico: l'onorevole Guardasigilli me ne può far testimonianza. Ebbene, avreste voluto proibire a quest'Avvocato di insegnare la botanica, o vietargli l'esercizio della avvocatura? Così pure vi sono tante altre cose che l'Avvocato può fare senza che siano per nulla nocive all'esercizio della sua professione.

Ammetto che possa esserci qualche ragione per escludere dal foro i notai, gli agenti di cambio, i sensali. Ma vi sono ragioni assai più stringenti per escludere gli esercenti di ben altre professioni.

Mi limiterò a citar l'esempio di una classe rispettabile di cittadini che fu esclusa da parecchi uffizi politici ed amministrativi, e forse sarebbe conveniente lo escluderla anche dall'esercizio dell'avvocatura.

Intendo parlare dei Ministri dei culti. Quale prestigio non avrebbe un buon curato, il quale si presentasse in taluna fra le Corti d'Assise a difendere i suoi parrocchiani? Tale prestigio potrebbe essere talvolta dannoso alla giustizia.

Io aveva propugnato, nel seno della Commissione dei Deputati, idee ben più larghe, che ora è inutile che io esponga qui; ma, nel sistema adottato, bisogna ammettere tutti i casi di ragionevole esclusione e togliere tutti quelli che non hanno motivo di essere, e lederebbero profondamente la libertà del cittadino che si consacra all'ufficio di Avvocato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Voi avete inteso che l'onorevole Senatore Perez ha mosso due censure all'articolo 13 che ora stiamo discutendo. L'una riguarda la forma, l'altra tocca la sostanza.

Comincerò da quella che riguarda la forma.

Egli ha osservato che nel capoverso di quest'articolo si dà una definizione di ciò che si debba intendere per professore di diritto, ed ha

trovato che questa definizione non corrisponde esattamente al concetto che secondo la scienza e secondo le leggi scolastiche devesi avere del professore di diritto, — e faceva le meraviglie che si ritenesse per professore di diritto quegli che insegna discipline morali o storiche o filologiche, quindi proponeva di correggere quest'anomalia con una locuzione più precisa ed esatta.

Io non disconosco che se l'opportunità il consentisse, sarebbe conveniente di interrogare il Senato se si potesse trovare una formola più esatta o che soddisfi meglio alle vedute dell'onorevole Perez. Ma quando si tenga conto della storia di questo articolo, e del modo con cui questo capoverso entrò a farne parte, io credo che il Senato diventerà indulgente e riterrà, che senza offendere la scienza, si possa ammettere questa disposizione come quella che appieno corrisponde all'intenzione del legislatore.

Questo capoverso fu aggiunto nell'altro ramo del Parlamento, quando, come ha osservato l'onorevole Perez, l'articolo 13 era già stato votato, e fu aggiunto perchè un onorevole membro di quell'assemblea credette che potrebbe sorgere dubbio intorno alla maggiore o minore estensione che nella pratica si dovesse dare all'eccezione che l'articolo contiene relativamente agli insegnanti di diritto, ed espresse il desiderio che se ne spiegasse più chiaramente il significato.

Essendovi pertanto la difficoltà che l'articolo era stato già votato, fu messa avanti una formola la quale si considerò semplicemente come spiegativa, e così senza distruggere la disposizione già accettata ci si aggiunse un'alinea che ne spiegava il concetto, e che formava per dir così, il commento di questo articolo 13, che la Camera avea già adottato.

Ora io vi domando se sarebbe veramente serio rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento perchè si esprimesse con altre parole, quello che s'intende benissimo e perfettamente, che s'abbia voluto esprimere con questo capoverso.

Non bisogna prendere questa disposizione nella sua generalità; non bisogna considerare questo capoverso dell'articolo 13, come quello che contenga una definizione del professore di diritto in generale, applicabile a qualunque materia. Non è stato questo il concetto né di

colui che propose la disposizione, nè dell'assemblea che l'ha approvata. Il concetto, ripeto, fu di fare una definizione che si riferisse unicamente alla disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo, giacchè si trattava di sapere entro quali limiti dovesse mantenersi l'eccezione che si fa per coloro che insegnano il diritto.

E fu con ragione ammesso che dovessero esservi compresi non solamente coloro che insegnano il diritto propriamente detto, che è la scienza dei Codici, ma anche coloro che insegnano le scienze affini al diritto.

Chi non sa che la morale è sorella indivisibile del diritto? Chi non sa che la filologia è una delle guide costanti del giureconsulto, guida nella storia del diritto, guida nelle leggi d'interpretazione? Come si è distinto il grandissimo Vico, se non colla filologia, che è stata la fiaccola che lo ha guidato a svelare gli occulti veri dell'antica sapienza?

E l'Alciato, e il Cuiacio come divennero grandi se non colla fiaccola delle lettere e precisamente colla filologia?

Non starò a parlare della storia. La storia, diceva Montesquieu, è quella che rischiarava le leggi; come le leggi rischiarano la storia. Dunque la storia è pure uno dei rami che hanno una stretta attinenza colla giurisprudenza, e colla scienza del diritto largamente intesa, anche senza rimontare alla pomposa definizione che ne davano i giureconsulti romani.

Parmi dunque che possiamo senza scrupolo accettare questa disposizione.

Passo all'altra censura che cade sulla sostanza.

L'onorevole Perez, in nome della libertà, mi domanda di non mettere inciampi e restrizioni e di lasciare da parte queste incompatibilità; egli vorrebbe che l'avvocato fosse libero di esercitare qualunque professione.

L'onorevole Sineo ha emessa la medesima idea dell'onorevole Perez, ma in termini più moderati; egli ammette qualche eccezione, ma non si contenta di quella dell'articolo 13.

Io credo intanto che tra le sconfinite proposte del Senatore Perez e le più limitate proposizioni del Senatore Sineo stia il vero, che è appunto quello ch'è scritto nell'articolo 13, che ora discutiamo.

Quando si tratta d'incompatibilità, vengono in lotta sempre due principii: l'assoluta libertà

e la intera restrizione. La lotta si decide esaminando attentamente l'indole della professione di cui si tratta.

Io non sono per l'assoluta incompatibilità di queste professioni; ma non credo nemmeno che sia bene l'ammetterne la completa libertà.

Questo articolo 13 non è nuovo, esso fu votato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento dopo ampia e matura discussione, e fu approvato prima dal Senato, il quale ammise l'incompatibilità, e poi dalla Camera dei Deputati, la quale riconobbe anch'essa la convenienza di ammetterla in modo però più limitato di quello che avea fatto il Senato.

Or bene, potrà ora il Senato rinviare questo progetto all'altro ramo del Parlamento dopo che l'ha approvato, e rinviarlo per le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, perchè cioè si faccia un passo contrario alle idee da lui stesso manifestate? Mi pare che questa sarebbe una inconseguenza e che il Senato non dovrebbe assolutamente accettare la fatta proposta.

Epperò, tenendo conto di questa condizione di cose e delle ragioni intrinseche della questione, io credo che non dobbiamo restare nè al di quà, nè al di là delle incompatibilità sancite dall'art. 13.

So benissimo che si possono citare esempi di persone che esercitarono bene contemporaneamente diverse professioni. Pico della Mirandola fu, a mo' d'esempio, una di queste intelligenze superiori, ma non cesserà però mai di esser vero l'adagio che *pluribus intentus fit minor ad singula sensus*; in generale un uomo che esercita diverse professioni è sempre una mediocrità... Un mio maestro diceva che non vi è ignorante maggiore di colui che si dice enciclopedico, ed io credo che in realtà un uomo non possa essere enciclopedico.

Vi saranno degli uomini che possono bene disimpegnare diverse professioni. Abbiamo infatti l'esempio di un egregio avvocato che è anche un distinto botanico, vi sarà forse un giureconsulto che sarà pure un celebre astronomo, ma questa non è una regola generale, ed i casi che pure si avverano, ma che sono certamente eccezionali, non possono servir di base per formare una legge.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Come rammenta il Senato,

erano due le osservazioni che io faceva; una di semplice redazione, dato che l'articolo debba rimanere qual è; l'altra sopra un emendamento che mi proponeva di rassegnare al Senato, relativo alla sostanza stessa dell'articolo. Comincerò dal giustificare le cose da me dette in ordine alla redazione.

L'onorevole Ministro Guardasigilli, con quella dottrina ed eloquenza che lo distingue, portava alle stelle l'ufficio del professore di filologia, ricordando l'esempio del Vico che dalla filologia appunto trasse le origini del diritto universale, e poté derivarne tutto un sistema che rinnovò la scienza sociale.

Umile cultore delle dottrine del Vico, non posso che inchinarmi riverente innanzi a questa, che chiamai in qualche mia pubblicazione la *regina del mondo morale*, la filologia.

Ma appunto perchè ci inchiniamo a questa regina, dobbiamo pure osservarne i precetti anche là dove essa si limita ad inculcare la proprietà, la precisione del linguaggio, primo, per quanto modesto, fra i doveri che essa impone. Nè so comprendere come noi possiamo assolverci da questo dovere, approvando l'articolo così com'è, solo perchè la storia del modo come fu composto e redatto, giustifica in certa guisa quella anormale dizione, quell'impropria definizione, e quasichè coll'articolo abbia a camminare ad un tempo la storia delle necessità regolamentari che lo fecero così redigere nell'altro ramo del Parlamento.

Io vorrei non si abbia a dire, o signori, che il Senato d'Italia, di quel popolo che si costituiva ad unità di vita politica principalmente per la unità di questa lingua che ci accomuna, abbia a mostrarsene poco sollecito nella redazione delle leggi.

E tutto ciò, supposto che la sostanza dell'articolo debba rimanere immutata; ma ho fede che la sapienza del Senato vorrà accogliere un mio emendamento, il quale, mutando le disposizioni dell'articolo, farà cessare il bisogno del secondo paragrafo.

Io non domando troppo radicale modificazione, per quanto ben altre, e di più sostanziale natura, sarebbero quelle che personalmente vorrei.

Quanto a me sento il dovere di fare una professione di principii. Di tutti quei vincoli che mirano a far sì che lo Stato assicuri la bontà, la utilità dei servizi che si scambiano tra loro

i privati, non so cosa farne: credo che l'interesse privato sia il miglior giudice e la miglior garanzia in questa materia. Ed è così solamente che si potrà educare il popolo alla vera libertà, al sentimento della responsabilità, prima responsabilità essendo quella che ha verso se stesso chiunque... Ma io non porrò avanti cotesto ordine di idee che contrasterebbe a tutta la sostanza della legge. Io mi porrò precisamente al punto di vista e nell'ordine di idee in cui sono coloro i quali vogliono tutelare i privati in questi bisogni della loro vita quotidiana.

Si è supposto che sia tutela dei litiganti il proibire ad un Avvocato che ad un tempo eserciti altri ufficii, creduti incompatibili col buono e solerte esercizio dell'avvocheria. Enumerando cotali ufficii, si è cominciato dai notari.

Si è passato oltre e si è detto che l'agente di cambio, che il sensale non possa cumulare l'ufficio di Avvocato. Poi si è andato più in là: si è negato di cumularlo con qualunque altro officio ed impiego pubblico retribuito, perchè forse si è supposto che l'impiegato che deve giornalmente attendere alle sue incumbenze non abbia il tempo necessario per ben fare l'avvocato.

Ma pei pubblici impiegati si fa poi un'eccezione; e si fa a favore di taluni professori di Università, Licei e Istituti. E notate, o signori, non si fa l'eccezione, e si permette il cumulo, in quanto si abbia riguardo alla natura delle materie che essi professano, giacchè l'esclusione non viene dall'indole speciale degli impieghi retribuiti. L'esclusione e la incompatibilità è determinata da questo principio: dalla supposizione che non si possa avere il tempo di conciliare l'esercizio dell'impiego retribuito con quello di Avvocato.

E tanto è vero che la favorevole eccezione fatta a questo principio in pro di taluni professori, non è determinata dalla natura della materia ch'essi professano, che si sono ammessi all'eccezione, non solo i professori di storia e di lingua, ma i segretari delle Camere di Commercio, e quelli di taluni Comuni. È solo il criterio del maggior tempo che si suppone aver essi disponibile quello che li fa sottrarre al divieto del cumulo. Or io domando, qual'è la differenza che passa, sotto questo riguardo, fra un Professore di storia, di lettere, ed un professore di matematica, di geologia, ecc. Perchè colui

che professa lettere o storia senza esser un Vico (de' Vico non ne corrono tanti) può ad un tempo far l'Avvocato, solo che ne abbia i requisiti voluti dalla legge; e ciò non può fare, anche avendone i requisiti, colui che professa matematiche, zoologia, astronomia?

Mi si è detto, non parliamo di casi rari ed eccezionali; le leggi non si fanno per questi casi.

No, rispondo: io non ho fatto appello a casi singolari per giustificare la estensione a tutti i professori di quel permesso del cumulo che voi solo accordate a taluni professori ed impiegati. Ricorro soltanto a un principio di equità e di giustizia, che vuole l'applicazione dello stesso favore (tale vi piacque ridurlo) laddove è parità delle condizioni che determinano ad accordarlo.

Voi avete fatto un'eccezione pel professore di lettere, di storia, di filosofia e simili; io vi domando che la facciate per tutti gli altri professori. Mi direte che costoro non hanno il tempo necessario? Ma allora vi risponderò che neppure gli altri lo avranno.

Signori, non si sfugge da questo dilemma; o hanno il tempo per fare l'Avvocato, i professori da voi ammessi, e allora lo avranno anche gli altri; o non lo avranno i professori cui vi propongo estendere la eccezione, e in tal caso come si potrà dire sul serio che solo quelli da voi contemplati lo hanno?

Pertanto, senza parlare più della redazione del 2. paragrafo, perchè una volta accettato questo emendamento sparisce l'ultimo comma, io propongo la soppressione delle parole, *di diritto* che seguono a *Professore*, e la soppressione del 2. paragrafo.

PRESIDENTE. Onorevole Perez, abbia la compiacenza di scrivere l'articolo come Ella lo vorrebbe, e di farlo tenere alla Presidenza.

(L'onorevole Perez fa tenere la sua proposta alla Presidenza.)

Se non si fanno altre osservazioni leggerò l'art. 13, emendato dal Senatore Perez:

« La professione di Avvocato è incompatibile con quella di Notaro, di Agente di cambio e di Sensale, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di Segretario delle Camere di commercio, o di Segretario

comunale nei Comuni, la di cui popolazione non oltrepassi i dieci mila abitanti. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore SINEO. Domanderei la divisione.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Sebbene nella breve Relazione che l'Ufficio Centrale per mezzo mio ha presentato al Senato, non si tratti di questa quistione, bisogna che io dichiaro che cotesto silenzio non deve far supporre che l'Ufficio Centrale non se ne sia occupato; perciocchè esso ha avuto occasione di occuparsene, in quanto che fu rinviata all'Ufficio Centrale una petizione tendente precisamente ad estendere la facoltà di esercitare le professioni di Avvocato e Procuratore indistintamente a qualunque siasi impiegato stipendiato dallo Stato. E per farla finita con questa petizione, io prego il Senato, a nome della Commissione, di non tenerne conto, in quanto che si allontana troppo anche dallo scopo che vorrebbero raggiungere l'onorevole Perez e l'onorevole Sineo.

Rispetto poi all'altra parte della medesima, la quale parla dei diritti acquisiti, ossia del dritto di coloro che si trovano attualmente in possesso dell'esercizio di un impiego non gratuito e dell'ufficio di Avvocato, è da notare che in quanto a questo ha provveduto l'articolo 62 delle disposizioni transitorie; per cui se veramente c'è un diritto acquisito, questa legge lo rispetta.

Disbrigatomi così della petizione, io, dopo lo splendido discorso fatto dall'onorevole Guardasigilli, non avrei più nulla da aggiungere.

Però mi giova rammentare che l'articolo il quale attualmente si discute, è precisamente lo stesso che il Senato ha già altra volta adottato. Che se un'aggiunta gli venne fatta nell'altro ramo del Parlamento, il criterio da cui partì la Camera elettiva fu, non di aggiungere, ma di spiegare quello che già nell'articolo votato dal Senato era detto.

E poichè ho la parola, mi consenta il Senato che faccia ancora una considerazione. L'onorevole Perez che con tanta eloquenza ha sostenuto il suo assunto, ha creduto che noi nel propugnare la distinzione delle due professioni con la facoltà di esercitarle cumulativamente,

fossimo partiti dall'unico principio della divisione del lavoro, ovvero dalla difficoltà materiale che si possa ad un tempo esercitare un impiego stipendiato, e l'ufficio di Avvocato.

E quindi logicamente diceva, se questa difficoltà esiste, perchè l'esercizio cumulativo l'avete concesso ai professori di diritto? e se l'avete concesso a costoro, perchè non concederlo a' professori di ogni altra materia? E però si faceva a proporre di cancellare dall'articolo 12 la parola *di diritto*.

Ma vuolsi notare che la facoltà concessa ai professori di diritto nelle Università, ne' licei, ed in altri istituti, ha la sua ragione di essere nell'affinità, nell'eguaglianza delle materie che si studiano dagli uni e dagli altri. E se non si possono allontanare dal Foro coloro che professano discipline giuridiche, e che ne formano il loro studio principale e continuo, non può dirsi il medesimo de' professori che insegnano materie totalmente diverse.

Che se nel primo capoverso si parla di discipline morali, storiche e filologiche, il signor Ministro Guardasigilli vi ha dimostrato quanta attinenza, quanta colleganza hanno coteste discipline con le materie giuridiche, nè io voglio annoiare il Senato ripetendo le medesime cose.

Egli è vero che oltre alle dette eccezioni, ve ne ha altre due in quest'articolo; una che riguarda il Segretario delle Camere di commercio, ed un'altra i Segretarii comunali. Ma è agevole giustificarle. In quanto al primo, non trattasi d'impiegato stipendiato dallo Stato, poichè il Segretario della Camera di commercio, se ha uno stipendio, lo riceve da' fondi messi da' negozianti a disposizione della Camera; ed ha nel tempo stesso molto tempo disponibile, che gli permette senza difficoltà di esercitare l'ufficio di Avvocato.

Rispetto a' Segretarii de' Comuni, non bisogna dimenticare, che non trattasi di tutti indistintamente i Segretarii comunali, ma di Segretarii di quei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi i 10,000 abitanti.

E questa eccezione ha dovuto ammettersi per un' assoluta necessità. Ne' Comuni piccoli; ossia al disotto di dieci mila abitanti, non è facile trovare molti che professano le scienze giuridiche, e quindi si è creduto di concedere al Segretario comunale la facoltà di esercitare congiuntamente l'ufficio di Avvocato. Si è temuto che potesse accadere che, volendo un

Segretario comunale, non si trovasse un Avvocato, e volendo un Avvocato, non sarebbesi più trovato un Segretario comunale. E' pur troppo in certi luoghi a questo timore non manca un valido fondamento.

Dette queste poche parole, mi duole di dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale, che esso non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Non mi pare che si sia risposto alle obiezioni da me sollevate contro l'esclusione di tutti i professori che non sieno quelli indicati nell'articolo. Principale motivo, ho detto, della dichiarata incompatibilità di qualunque ufficio retribuito è la supposta incompatibilità materiale per ragion di tempo; per ciò che riguarda l'assicurarsi delle doti e della capacità che deve avere l'Avvocato ci sono gli altri articoli che stabiliscono il tirocinio e le prove cui deve aver soddisfatto chiunque voglia essere abilitato all'avvocheria.

Dunque non è certamente nello spirito di volere materie affini alle legali che si è fatta la eccezione al cumulo de' due esercizi in favore di talune classi di professioni. E tanto ciò è vero che si è ammesso il professore di storia, di lingua, senza dire del segretario delle Camere di commercio e di taluni Comuni.

Quanto poi al dire che veramente e sul serio i professori di materie filologiche sono tutti professori di materia che ha intima relazione col diritto, mi basterà una sola osservazione. Ci sarà il professore di lingua greca, latina, ebraica se occorre, e certamente fa parte della facoltà filologica di una Università o di un Liceo. Ci sarà il professore di lingua tedesca, inglese, francese e spagnuola che ancor esso fa parte della facoltà filologica. Or cosa hanno da fare costoro con le discipline giuridiche? E poi, nel segretario comunale e nel segretario della Camera di commercio direte pure che si ha garanzia delle qualità buone per l'Avvocato? Io prego gli oppositori a rispondere a questa domanda: credono essi veramente che ci sia una ragione speciale per permettere la cumulazione dell'ufficio di Avvocato con quello di segretario comunale, di segretario di Camera di commercio, di professore di lingua, di storia, e che questa ragione non esista ugualmente per chi fessa altre materie?

Io non credo sapranno risponder di sì. Nè per altro coll'allargare la sfera della possibilità del cumulo si nuoce a nessuno. Io non credo si nocca a nessuno ed a nulla se a chi abbia tutti i requisiti per fare l'Avvocato, a chi sia passato per la trafila di tutte le immense prove e tirocinî che, mercè la presente legge non prima dell'età di 32 anni lo abilitano a difendere avanti le Corti supreme si permetta di far l'Avvocato, pur professando matematiche od altro.

Io domando come si potrà dire a costui; Tu non puoi fare l'Avvocato, malgrado tutte le prove che hai dato, perchè sei professore di matematiche, mentre lo potrà fare quest'altro, il professore di lingua inglese, di lingua tedesca?

Mi si perdoni la frase; ma questo ragionamento mancherebbe... per non dir altro, di esattezza logica e giuridica. Non è possibile adunque consentire l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo domanda la parola...

Senatore **DE FILIPPO**, *Relatore*. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore **DE FILIPPO**, *Relatore*. Ho domandato la parola perchè non vorrei che il Senato rimanga sotto l'impressione, che ho ricevuto anch'io, delle parole dette dall'onorevole Perez.

Intendiamoci bene: noi non vogliamo che il Segretario della Camera di commercio, il Segretario comunale possa essere Avvocato, solamente perchè trovansi investiti di queste qualità. Costoro possono essere Avvocati, purchè abbiano tutti i requisiti, cioè, quei requisiti di cui è parola nell'articolo 8. L'articolo 12, non fa altro che dar loro la semplice capacità, come qualunque altro cittadino, salvo sempre l'adempimento delle condizioni dalla legge richieste.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo domanda la divisione di questo articolo?

Senatore **SINEO**. Se mi si permette, farò ancor presente un'osservazione, sulla quale bramerei che la Commissione fermasse bene la sua attenzione.

Io concordo pienamente nelle opinioni emesse dall'onorevole Senatore Perez. Io aggiungo che talvolta incontransi gravi difficoltà nei Municipi per trovare un buon Segretario, carica questa tanto più importante, massime nei Mu-

nicipi che hanno oltre 10,000 abitanti, in quanto che non sempre si trova nel Consiglio quel complesso di intelligenze che è pur necessario per ben amministrare la cosa pubblica. Ora, perchè mai un Avvocato, che fosse chiamato all'ufficio di Segretario, dovrebbe, sol per questo, cessare dall'avvocatura?

E rammento che di Avvocati che esercitarono con lode l'ufficio di Segretario comunale ve ne furono molti, e, fra gli altri, uno distintissimo, che lo stesso onorevole Guardasigilli ha portato ai primi ranghi della Magistratura. Or bene, se questo personaggio non avesse potuto fare che il Segretario della città di Cuneo, i suoi meriti legali non si sarebbero conosciuti, mentre invece, essendo Avvocato, seppe elevarsi al punto da meritarsi l'onore di essere chiamato ad uno dei più eminenti posti nella carriera giudiziaria.

Perchè dunque volete privare talvolta i Comuni della possibilità di avere un buon Segretario, ed i Segretari comunali del modo di mettere in piena luce tutti i loro meriti personali?

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo domanda dunque che l'articolo sia votato per divisione?

Senatore **SINEO**. Se l'Ufficio Centrale non si assume l'incarico di riformare quest'infelice articolo, io mi astengo dal far proposte che non potrei far prevalere contro la di lui opposizione. Ho fatte presente al Senato, per iscarico di mia coscienza, alcune verità incontrastabili, lasciando all'Ufficio Centrale di decidere secondo che è in suo potere.

PRESIDENTE. Cominceremo col votare l'emendamento dell'onorevole Senatore Perez.

Lo rileggo:

« La professione di Avvocato è incompatibile con quella di Notaro, di Agente di cambio e di Sensale, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di Professore nelle Università, nei licei, ed in altri Istituti pubblici del Regno, o di Segretario delle Camere di commercio, o di Segretario comunale nei Comuni, la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti. »

Chi approva l'articolo emendato dal Senatore Perez, di cui ho data lettura, si alzi.

(Non è approvato.)

Si procede alla votazione dell'articolo 13 come fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Ne do nuovamente lettura :

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa alla

Sezionè II. — Dei diritti e dei doveri degli avvocati.

Art. 14.

Gli avvocati iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti tutte le Corti e i Tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.

(Approvato.)

Art. 15.

Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione gli Avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'Appello od i Tribunali civili e correzionali, ed i Professori di diritto nelle Università del Regno.

L'esercizio delle funzioni di Giudice ó di ufficiale del Ministero Pubblico equivale a quest'effetto all'esercizio del patrocinio.

L'ammissione degli Avvocati è pronunziata con Decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

Gli Avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.

L'iscrizione in tale albo è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine del Collegio a cui l'aspirante appartiene.

La relativa deliberazione viene comunicata per cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine al primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero.

Contro la detta deliberazione è concesso il richiamo, come nell'art. 11.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. La ripetuta esperienza, e specialmente quella che ho acquistata fermandomi nella città di Firenze, dove ha sede la Corte che è presieduta dall'onorevole Guardasigilli,

mi ha fatto riconoscere che questo limite di cinque anni non è opportuno. Cinque anni non aggiungono niente alla riputazione di un Avvocato; non danno sufficiente guarentigia che egli abbia acquistata una scienza superiore, quale forse si potrebbe desiderare per i ricorsi in Cassazione; e per altra parte escludono molte volte giovani d'ingegno dall'esercitare un ufficio che li potrebbe rendere utili ai loro concittadini. Io bramerei che l'Ufficio Centrale rinunciassse a questi cinque anni, tanto più che il progetto di legge da esso adottato, contiene una specie di anomalia quando, all'articolo 54, dice che saranno ammessi, sentito il pubblico ministero, a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione, per la difesa dei poveri, Avvocati che non hanno 5 anni di esercizio. Ora, o Signori (ciò fu giustamente osservato, ed è una difficoltà che non è stata risolta e che è impossibile risolvere) volete mettere una differenza fra gli Avvocati dei poveri e gli Avvocati dei ricchi? Volete che i poveri possano essere serviti meno bene dei ricchi? È noto che noi altri, nel nostro vecchio Piemonte, avevamo precisamente la massima opposta. Si sceglievano fra i più distinti della Magistratura gli Avvocati dei poveri, e ne abbiamo avuto un esempio nell'onorevole Guardasigilli, che fu Avvocato dei poveri a Torino.

Ora si vorrebbe fare il contrario: un giovane Avvocato che si ha presunzione non sia capace a difendere la causa di un ricco, lo volete regalare ai poveri! Evidentemente c'è contraddizione, c'è urto coi sentimenti morali, col sentimento che predomina specialmente nei tempi nostri, con lo spirito di eguaglianza così altamente proclamato dallo Statuto.

Il giovane che non ha ancora cinque anni di esercizio è, o non è ancora capace di esercitare quest'ufficio; se è capace, ammettetelo anche per il ricco; se non lo è, non lo ammettete nemmeno per il povero.

Eviterete questo inconveniente, se sopprimerete, nell'articolo in discussione, la condizione dei 5 anni, che a nulla giova.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è senza rincrescimento che io vedo riproporre questioni che sono state lungamente dibattute nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, e che ricevertero già la loro soluzione, talune in un senso conforme, altre in un senso poco difforme

da quello che vedesi sancito nel progetto. Così accade per ciò che riguarda l'art. 54.

L'onorevole Sineo ripropone la questione della condizione del tempo di esercizio richiesto per il patrocinio innanzi le Corti di cassazione. Quest'alta Assemblea aveva creduto di esigere 10 anni. Dico francamente che io era dell'avviso del Senato, e l'ho sostenuto avanti all'altro ramo del Parlamento. Ma ho poi dovuto transigere con coloro che sostenevano l'opinione dell'onorevole Sineo, stabilendo nel progetto il requisito di soli cinque anni.

Mi pare che col pretendere ora, che non si debba richiedere più nulla, nemmeno il requisito dei cinque anni, sia un demolire, e ciò che ha fatto il Senato, e ciò che ha fatto la Camera. Non credo che questo sia un buon modo di procedere nel fare le leggi.

Ormai quando queste questioni sono state già discusse e risolte, conviene che i due rami del Parlamento facciano ciò che si dice un atto di compromesso, ed ognuno sa che il Governo parlamentare vive di transazioni.

L'argomento che l'onorevole Sineo porta per deciderci a togliere questa disposizione dall'articolo che discutiamo, a me pare che in verità non abbia molto valore. Non è già che la legge stabilisca che le ragioni del ricco debbano essere sostenute meglio che quelle del povero; che anzi preoccupandosi appunto della difesa dei poveri e del caso in cui questi non trovino, per mancanza di mezzi, chi li voglia difendere, la legge ha non solo imposto a tutti gli avvocati l'obbligo di assumere le difese officiose, ma ha stabilito inoltre che la suprema Magistratura possa ammettere al patrocinio per le cause penali di persone povere quei giovani avvocati i quali non abbiano ancora compiuto il quinquennio di esercizio nella professione, e che si mostrino non pertanto di eletto ingegno, onde si abbia sempre in pronto un buon numero di avvocati e non manchi nel corso degli affari chi voglia occuparsi sollecitamente e diligentemente delle difese gratuite.

Nè devesi da ciò inferire che tutte le cause dei poveri debbano essere affidate a questi giovani avvocati, la cui opera del resto suole riuscire utilissima, ma bensì che la suprema Corte nei singoli casi può destinare come avvocati dei poveri coloro che crederà più adatti a sostenere una determinata causa, e se questa sia di tale natura da aver bisogno dell'o-

pera di un valoroso e dotto difensore, l'affiderà certamente ad uno degli avvocati scelto anche tra i primari.

Vede adunque l'onorevole Sineo che la legge ha provveduto alla difesa dei poveri con tutta quella sollecitudine che egli desidera, e che se si è aggiunto in quest'articolo il 'comma che egli combatte, la ragione è stata quella che già ho avuto l'onore di accennare, che cioè non è sempre necessario di ricorrere in tutti i casi per le difese di una causa anche poco importante a quegli avvocati di prim'ordine, i quali sono abbastanza aggravati dalle cure della loro professione; e che allo scopo di non far mancare al povero un difensore, si è creduto opportuno di disporre in guisa le cose, da potere avere in ogni incontro avvocati ai quali possa senza difficoltà essere affidata la difesa di queste cause penali.

Ho detto poi che sarebbero sempre, a giudizio della Corte affidate ai giovani avvocati le cause di minore importanza, ma non voglio omettere che talvolta, come ho potuto notare nella pratica, i giovani avvocati adempiono lodevolmente cotesto dovere di gratuiti difensori, e senza dilungarmi di troppo su questo argomento, mi limiterò ad aggiunger solo che non di rado vediamo dei giovani esordire come alcuni vecchi non sanno finire.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 15 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Sezione III. — *Del Consiglio dell'Ordine.*

Art. 16.

In ciascun collegio di avvocati vi è un Consiglio dell'Ordine.

(Approvato.)

Art. 17.

Il Consiglio dell'Ordine sarà composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degl'iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.

(Approvato.)

Art. 18.

Al cominciare d'ogni anno i componenti del

Consiglio saranno eletti dall'intero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.

(Approvato.)

Art. 19.

Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

In mancanza del presidente, l'avvocato anziano, per età fra i componenti il Consiglio, ne fa le veci.

(Approvato.)

Art. 20.

Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un ufficio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine.

(Approvato.)

Art. 21.

I membri del Consiglio restano in ufficio due anni.

Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.

Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.

I membri del Consiglio che escono d'ufficio possono essere rieletti.

(Approvato.)

Art. 22.

Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal presidente del collegio annunziate per lettera al primo presidente della Corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del Tribunale ed al procuratore del Re.

(Approvato.)

Art. 23.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta de' suoi membri.

(Approvato.)

Art. 24.

Oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli, o stabilite da altre leggi, i Consigli dell'Ordine:

1. vegliano alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del collegio;

2. reprimono, in via disciplinare, gli abusi e le mancanze di cui gli avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio della loro professione;

3. si interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli avvocati ed i clienti ed anche tra avvocati e avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie;

4. ricevono dal tesoriere al principio d'ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e formano quello presuntivo delle spese che possono occorrere nell'anno seguente e ne fanno la ripartizione fra gli avvocati, salvo l'approvazione del collegio. In caso di mancanza o di insufficienza di rendita propria, il collegio potrà provvedere alle spese suddette mediante una contribuzione da ripartirsi fra gli avvocati, da approvarsi in adunanza generale; la tassa annua imposta per questo titolo non potrà eccedere le lire venti per ciascun avvocato.

(Approvato.)

Art. 25.

I discorsi o scritti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

(Approvato.)

Art. 26.

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono:

1. l'avvertimento;
2. la censura;
3. la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4. la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.

(Approvato.)

Art. 27.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'uscierè, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese.

(Approvato.)

Art. 28.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del pubblico ministero, nei casi d'incompatibilità, e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravità delle circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione.

È pure sempre pronunciata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia rivotato, o che sia eseguita la cancellazione dall'albo.

(Approvato.)

Art. 29.

Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori dà luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati.

In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

(Approvato.)

Art. 30.

L'avvocato contro del quale sia stata pronunciata la cancellazione dall'albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti:

1. che, nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 28, abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali;

2. che negli altri casi siano decorsi tre anni dalla cancellazione dall'albo e dall'espiazione della pena;

3. che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative.

(Approvato.)

Art. 31.

Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi dall'incolpato con ricorso alla Corte d'appello.

Quando si tratti di sospensione, di cancellazione dall'albo prescritta dalla legge, e della nuova iscrizione a termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio, favorevoli all'incolpato, possono eziandio essere impuguate, per sola violazione di legge, dal pubblico ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta dentro cinque giorni dal segretario del Consiglio.

La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro la decisione della medesima è aperto il ricorso in Cassazione.

(Approvato.)

Art. 32.

Se l'incolpato è membro di un Consiglio dell'Ordine presso un Tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte d'appello dalla quale il Tribunale dipende.

Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sarà sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'appello più vicina.

(Approvato.)

Art. 33.

I Consigli dell'Ordine provvederanno con regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni di cui si trovano investiti, ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pubbliche conferenze di giovani avvocati, alla formazione di biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare la dignità e la coltura dell'Ordine stesso.

(Approvato.)

Sezione IV. — *Delle adunanze generali.*

Art. 34.

Le adunanze generali del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal

presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'avvocato più anziano del collegio fra i presenti all'adunanza.

L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:

1. di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine in conformità dell'articolo 21;

2. di discutere il conto presuntivo dell'anno corrente e il conto consuntivo dell'anno precedente.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il collegio.

In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei componenti il collegio.

(Approvato.)

Art. 35.

Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la metà dei componenti il collegio.

Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza è valida anche con l'intervento del terzo.

(Approvato.)

CAPO III.

Dei procuratori.

Sezione 1. — Dell'ammissione ai collegi dei procuratori e delle incompatibilità coll'esercizio di questa professione.

Art. 36.

I collegi dei procuratori presso le Corti d'appello ed i Tribunali civili e correzionali si compongono di tutti g'inscritti nell'albo formato come è stabilito in appresso.

(Approvato.)

Art. 37.

I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello e di un Tribunale civile e correzionale.

Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il Tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il Tribunale che ha sede nella città in cui risiede la Corte.

(Approvato.)

Art. 38.

Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.

L'albo così rinnovato è comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello, quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del Tribunale quanto agli altri collegi.

Il presidente della Corte e quello del Tribunale lo fanno notificare al pubblico ministero, al quale compete la facoltà del richiamo a norma degli articoli 6 e 11.

(Approvato.)

Art. 39.

Per essere iscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte o Tribunale è necessario:

1. essere cittadino dello Stato;

2. giustificare con certificato desunto dai registri penali di non essere incorso in alcuna delle condanne che, a' termini della presente legge, danno o possono dar luogo alla cancellazione dall'albo dei procuratori;

3. aver raggiunta l'età maggiore;

4. provare di aver compiuti i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;

5. avere atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un procuratore esercente. La pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studio. Sono dispensati dalla pratica i cancellieri e i vice-cancellieri delle Corti e dei Tribunali. Lo sono pure anche i cancellieri delle Preture dopo due anni di esercizio della loro carica;

6. sostenere inoltre un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione composta come è detto nell'articolo 8, n. 4.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari Tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.

Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari.

(Approvato.)

Art. 40.

Chiunque abbia esercitato per più di due anni la professione d'avvocato ha diritto di farsi inscrivere nel collegio dei procuratori senza la necessità di fare la pratica, nè di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.

(Approvato.)

Art. 41.

Si applicano ai procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Ma quando si tratta di un collegio di procuratori-esercenti presso un Tribunale dove non ha sede la Corte d'appello, il richiamo, di cui nell'articolo 11, è fatto al Tribunale, il quale provvede come è prescritto per la Corte d'appello.

La decisione del Tribunale è inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto articolo 11.

Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento ad una pubblica udienza del Tribunale o della Corte, di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.

(Approvato.)

Art. 42.

Il procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza e farsi inscrivere in altro albo, deve farne la domanda al presidente del collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare, con certificato del Consiglio di disciplina, di avere rinunciato al collegio cui apparteneva e di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.

(Approvato.)

Art. 43.

Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 12.

L'ufficio di procuratore è incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell'articolo 2, non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei Licei, e altri Istituti pubblici, di segretario di Camera di commercio e

di segretario comunale nei Comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

(Approvato.)

Sezione II. — Dei diritti e dei doveri dei procuratori.

Art. 44.

Il procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, uno o due sostituti, purchè li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.

La Corte ed il Tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.

Di queste nomine il procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte e del Tribunale.

(Approvato.)

Art. 45.

Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

(Approvato.)

Art. 46.

I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e giudici delegati.

L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

(Approvato.)

Art. 47.

I procuratori non possono senza giusta causa ricusare il proprio ministero.

Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.

(Approvato.)

Art. 48.

I procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al procuratore, salvo sempre il disposto

degli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

Sezione III. — Del Consiglio di disciplina.

Art. 49.

Ciascun collegio di procuratori ha un Consiglio di disciplina. Sono comuni ai Consigli di disciplina dei procuratori le disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

(Approvato.)

Art. 50.

I Consigli di disciplina:

1. vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina tra' procuratori, affinchè il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza;

2. invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralità e capacità;

3. pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali;

4. s'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra' procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sopra tali differenze;

5. determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.

La tassa annuale di ciascun procuratore non può eccedere lire venti.

(Approvato.)

Art. 51.

Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.

Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai procuratori.

Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore o di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.

In caso di sospensione, il Consiglio delibera

sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

(Approvato.)

Art. 52.

Il ministero pubblico presso le Corti e i Tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facoltà di deferire alle Corti ed ai Tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

(Approvato.)

Art. 53.

La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'inecolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai Tribunali la facoltà di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.

(Approvato.)

CAPO IV.

Disposizioni speciali per la difesa nei giudizi penali.

Art. 54.

Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di cassazione gli avvocati patrocinanti presso la medesima, giusta l'articolo 15.

Oltre gli avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte potrà, sentito il pubblico ministero in Camera di Consiglio, ammettere per la difesa dei poveri gli avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli avvocati così ammessi saranno iscritti in apposito albo che sarà tenuto nella cancelleria della Corte, distinto da quello prescritto dall'articolo 15.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io non posso non insistere nell'esprimere il desiderio che siano soppresse senz'altro queste parole: « per la difesa dei poveri », parendomi che il resto dell'articolo possa votarsi.

Quando la Corte di Cassazione trovi che il numero degli Avvocati ammessi davanti a sé non sia sufficiente, supplisca come è detto in questo articolo; ma io non posso rendermi ragione perchè si abbia a fare una differenza fra il povero ed il ricco.

Ha un bel dire l'onorevole Guardasigilli che, non per sentimento di poca curanza verso i poveri si è scritta questa disposizione. Il fatto parla da sé. Il vero è che quelli che voi non credete capaci a difendere un ricco, volete tuttavia che possano difendere un povero. Io non darò certamente mai il mio voto a disposizioni di questo genere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già avuto occasione di trattare dell'art. 54, il quale era stato invocato dall'onorevole Senatore Sineo in appoggio di un'altra obbiezione da lui fatta, o almeno dell'emendamento che avrebbe voluto introdurre nell'articolo 15.

Poichè egli non ha ottenuto dal Senato che l'ammissione degli avvocati davanti la Corte di Cassazione nelle cause civili non fosse subordinata alle condizioni di tempo, vorrebbe almeno ottenerla quanto alle cause penali, e chiama di nuovo la vostra attenzione sopra la disposizione che autorizza la Corte di Cassazione ad ammettere i giovani avvocati di eletta ingegno, e degni di fiducia, a patrocinare innanzi ad essa in queste cause a favore dei poveri, e torna ancora sull'argomento che tra il ricco e il povero non si deve fare distinzione.

Io credo che l'argomento dell'onorevole Senatore Sineo sarebbe perfettamente giusto quando l'articolo stabilisse che gli avvocati nella materia penale non sono ammessi a patrocinare davanti alla Suprema Corte se non hanno compiuti i cinque anni d'esercizio; ma che però siano ammessi a patrocinare in favore dei poveri anche quando non abbiano questo requisito. Allora l'onorevole Senatore Sineo avrebbe ragione, perchè si potrebbe veramente obiettare che colui il quale non è ritenuto capace di patrocinare pel ricco, non deve del pari essere ritenuto idoneo a difendere le cause del povero.

Ma la legge non dice questo; essa sancisce il principio che debba richiedersi il tiro-

cinio di cinque anni anche nelle cause penali davanti alla Corte di Cassazione; però per provvedere nello stesso tempo alla difesa delle cause dei poveri, quando, come diceva poc'anzi, siano meno difficili e scabrose, apre una via la quale, mentre schiude una palestra ai giovani ingegni, non aggrava troppo gli avvocati provetti, autorizzando la Corte Suprema ad ammettere alla difesa quei giovani avvocati che, malgrado la loro età ed il breve esercizio della professione, possono ritenersi capaci di perorare davanti al Supremo Collegio.

Così spiegata e intesa la legge, scompare interieramente l'argomento del Senatore Sineo, perchè ciò che sarebbe vero nel genere, non lo è nella specie.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Vorrei aggiungere una sola parola, anche per mostrare che l'Ufficio Centrale concorda pienamente con le idee manifestate dall'onorevole Guardasigilli.

Si rammenterà l'onorevole Sineo che prima vi era in quasi tutto il Regno l'istituzione del patrocinio dei poveri. Ora, essa fu abolita. Era pure necessario provvedere in qualche modo, affine d'impedire che i poveri rimanessero, in qualche caso eccezionale, senza difesa. Ecco il concetto primitivo dell'articolo, cioè se mai, per l'abbondanza delle cause in qualche Corte suprema, il servizio sia troppo gravoso in modo che gli Avvocati, essendo pochi, non possano sostenerlo, si potrà scegliere, d'accordo il Presidente col pubblico ministero, quei giovani Avvocati che per avventura già si fossero distinti dinanzi al Tribunale o ad una Corte d'appello, ed ammetterli a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione; e ciò segnatamente per l'imponente ragione che non manchi ai poveri un difensore. Ma questo non vuol dire che i poveri non possano essere altrimenti difesi che dai giovani Avvocati. Imperocchè quando vi sieno dei ricorsi di grande importanza che presentino gravi e difficili questioni, il Presidente nomina per la difesa quell'Avvocato che stimerà il più dotto e capace, nè costui si potrà rifiutare, non potendo addurre il pretesto della molteplicità degli affari, e dei troppi incarichi avuti.

E dico questo, perchè nelle nostre provincie meridionali era precisamente così. Io ho co-

minciato la mia carriera di avvocato alla Corte di Cassazione difendendo cause penali officiose, come si dicea presso di noi. Per essere ammesso a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione ci volevano dieci anni. Si faceva eccezione per quei giovani i quali si distinguevano per capacità, per zelo, per attitudine non comune nell'esercizio della loro professione. E la Corte di Cassazione era per cotesti giovani una specie di palestra giudiziaria, che dava loro il mezzo di farsi conoscere al pubblico; ed acquistar fama di avvocato. E posso assicurare il Senato, che si metteva maggior importanza nello studio e nella difesa delle cause dei poveri, che in quelle nelle quali si era direttamente nominato dagli accusati o condannati.

Vegga dunque l'onorevole Sineo che non trattasi di stabilire una distinzione tra il povero e il ricco; ma si tratta di provvedere alla necessità in cui una Corte di Cassazione si può trovare, da una parte, con un numero esorbitante di affari penali, e dall'altra, con uno scarso numero di avvocati insufficiente a sostenere la difesa officiosa; e credo che con questo articolo vi ci sia provveduto.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sineo non fa alcuna proposta, e non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo 54 per metterlo ai voti:

(Vedi sopra).

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 55.

I procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, sono ammessi alla difesa anche davanti la Corte d'assise nei luoghi in cui non siede la Corte di appello.

I procuratori che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, sono ammessi alla difesa davanti a tutte le Corti d'assise.

(Approvato.)

Art. 56.

Gli avvocati, i procuratori e coloro che, a termini di legge, sono o possono essere difensori in materia penale, ovè sulla richiesta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero:

in una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i Tribunali;

in una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori.

Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'autorità giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene commessa la difesa, colla procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

Art. 57.

Gli Avvocati, i Procuratori e Sostituiti Procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione d'impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunziando all'impiego o alla professione incompatibile.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Prima di questo articolo mi pare che dovrebbe trovar luogo l'articolo transitorio previsto dall'onorevole Guardasigilli, per soddisfare le giuste domande dei Causidici di Casale, Torino, Genova e Cagliari circa l'attuazione del principio della compatibilità dell'esercizio delle due professioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: Ciò riguarda piuttosto gli articoli successivi 58, 59 e 60.

Senatore SINEO. Ma credo che se si cominciasse con questo, sarebbe forse più facile intenderci sui successivi.

Mi parrebbe dunque che si dovesse dire così:

«Le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 2, e nell'art. 40, non avranno effetto nelle giurisdizioni delle Corti di Appello di Torino, Genova, Casale e Cagliari prima che sia trascorso un quinquennio dal giorno della promulgazione della presente legge.»

In questo modo si mantiene il principio sancito dal Parlamento, ma, ritardandone l'applicazione per 5 anni, si lascia un poco di respiro

agli esercenti, i quali non si vedrebbero interrotta d'un tratto la loro carriera, ed esposti ad un repentino e funesto cambiamento di condizione.

Se l'Ufficio Centrale credesse, o di adottare queste parole, o di introdurre qualche mezzo termine equivalente in proposito, credo che ne avrebbe le benedizioni di molte buone e meritevoli famiglie.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che l'onorevole Sineo farebbe bene a riserbare la sua proposta all'articolo successivo; mi duole però di dovergli fin da ora dichiarare che non la posso accettare, neppure al successivo articolo 58 perchè questo articolo già regola per entrambe le professioni il modo di passare dal vecchio al nuovo sistema.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore.* Io avevo già dichiarato al Senato che avrei riferito secondo gli articoli, le petizioni rinviate dalla Segreteria all'Ufficio Centrale. Epperò la petizione a cui accenna l'onorevole Senatore Sineo, l'avrei riferita sull'articolo 60, perchè mi sembra essere quello il posto opportuno, anche dopo le osservazioni dell'onorevole Senatore Sineo. Costesta petizione, che da più Camere di disciplina delle antiche provincie è stata inviata al Senato, accenna, per una prima parte, alla incompatibilità dei due uffici, rimettendosene però al senno e al giudizio del Senato.

In quanto alla seconda parte, i sottoscrittori della petizione si dolgono, affermando essere stati con la legge attuale lesi i diritti dei Procuratori di quelle provincie, e fatto loro un trattamento diverso da quello di altre provincie. In somma, essi chiedono che il loro passaggio nell'Albo degli Avvocati debba essere subordinato all'unica condizione del tempo, ossia che basti l'esercizio del loro ufficio per lo spazio di 10 anni, siccome per gli Avvocati basta quello di due anni per essere iscritti nell'Albo de' Procuratori. Quindi, come vede il Senato, è appunto nell'articolo 60 che si tratta cotesta quistione.

Che se poi crede l'onorevole Sineo di voler rinnovare la proposta che ha già fatto quando si discusse l'articolo 2, riducendola unicamente

ad una disposizione transitoria, essa non potrebbe discutersi che all'articolo 58, siccome giustamente ha fatto osservare l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Quindi, sia nell'uno che nell'altro caso, non sarebbe mai sull'articolo 57 che dovrebbe aprirsi una discussione qualunque, ma invece sugli articoli 58 e 60.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo intende di fare qualche proposta?

Senatore SINEO. Io aderisco perfettamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Filippo, e acconsento di aspettare a trattare quest'argomento allorquando verrà in discussione l'articolo 58. Del resto, io non intendo di fare emendamenti; intendo di fare un eccitamento alle paterne disposizioni dell'onorevole Guardasigilli, e al buon cuore degli onorevoli Colleghi che compongono l'Ufficio Centrale. Credo che qui si tratti veramente di una questione vitale per molti buoni cittadini e che sarebbe una disgrazia se la loro voce non fosse ascoltata.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sull'articolo 57, lo rileggo per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 58.

Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di Avvocato e di Procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi iscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

Facendosi iscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di Procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello, ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Sineo.

Senatore SINEO. In quest'articolo viene precisamente il caso in cui l'Ufficio Centrale e l'onorevole Guardasigilli possono vedere se vogliono ammettere qualche eccezione a favore delle Provincie a cui io accennava. Questa eccezione non lederebbe verun principio, non recherebbe disordine di sorta nelle altre provincie; e sarebbe cosa vantaggiosa a quelle che la dimandano, senza portare danno a nessuno.

Qualunque sia poi il modo con cui venga risolta la questione principale che ho sollevata, io sottopongo all'Ufficio Centrale e al signor Ministro una difficoltà, alla quale m'avveggo che non si è pensato.

Il capoverso dell'articolo 58 è concepito in questi termini:

« Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi « gli esercenti » continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di Procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello, ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima. »

Per me trovo una grande difficoltà pratica nelle disposizioni del Codice di procedura civile, il quale non vuole che le parti, nei giudizi civili, possano rappresentarsi da sé. Vuole che ci sia un Procuratore locale presso il quale si possono fare i vari atti. I processi potrebbero andare all'infinito, se non si trovasse nel luogo una persona alla quale si facciano le opportune notificazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono davvero dolente di rinnovare all'onorevole Sineo, la dichiarazione che non posso accettare la prima parte della sua proposta riguardante il modo regolare per un quinquennio il cumulativo esercizio delle due professioni in quelle province dove attualmente esse sono per legge, separate.

Io mi interessò certamente al pari di lui delle persone che esercitano queste due professioni in quella parte d'Italia dove entrambi abbiamo avuto la fortuna di nascere, ma non posso ammettere una disposizione la quale pugnerebbe coi principii del diritto transitorio.

È proprio delle leggi transitorie di salvare i diritti già acquisiti, e le posizioni già certe; ma non è proprio delle leggi transitorie di sospendere l'esercizio di diritti nuovi in coloro ai quali, a termini della legge nuova, i diritti stessi sarebbero conferiti.

Or bene, la proposta dell'onorevole Senatore Sineo, per usare un riguardo a quelli che esercitano attualmente la professione di causidico o di procuratore, ci conduce a vietare a coloro che a termini della nuova legge avrebbero diritto di esercitare cumulativamente le due professioni, di profittare di questo benefi-

cio, e ciò perchè non potendo i procuratori migliorare la loro condizione, e dovendosi limitare all'esercizio di una sola professione, non è bene che si permetta ad altri che hanno le qualità per le due professioni di esercitarle entrambe cumulativamente.

Questo ragionamento può partire dal cuore, ma non dalla ragione; e facendo le leggi dobbiamo obbedire tanto al cuore che alla ragione, e quando esiste pugna tra l'uno e l'altra, conviene obbedire piuttosto alla ragione che al cuore, poichè quand'anche la ragione si mostri tiranna, pur tuttavia è sempre essa la dea delle leggi, e non è possibile metterla da parte per seguire piuttosto i suggerimenti del cuore.

Io dunque ripeto che non saprei trovare la ragione di sospendere la facoltà dell'esercizio cumulativo delle due professioni per un quinquennio senza offendere i diritti di coloro a cui la nuova legge conferirebbe questa facoltà, nè potrebbero lagnarsene quelli che non possono farne uso, perocchè ad essi si conserva quello che hanno, e non si deteriora l'attuale loro condizione.

Quanto all'altra difficoltà di pratica che veniva rilevata dall'onorevole Sineo in ordine alle due disposizioni dell'articolo 58, non entrerò in ragionamenti perchè posso addurre un argomento di fatto che vale a troncargli ogni disputa. La disposizione del capoverso dell'articolo 58 non è che la riproduzione di una disposizione di altra legge sancita dal Parlamento, allorchè s'introdusse il nuovo procedimento civile in Lombardia. Siccome colà si trovavano avvocati che esercitavano le due professioni, come fanno tuttodì, e non avevano tutti residenza nel luogo dove si trova la Corte, fu stabilito che essi potevano ciononostante esercitare le loro professioni, tenendo soltanto un ufficio nel luogo della residenza della Corte, per le intimazioni e le notificazioni.

Ora, la disposizione dell'articolo non fa altro che continuare uno stato di cose che già esiste, e per conseguenza siccome non ha dato luogo finora a verun inconveniente nella pratica, io non credo che diventerà dopo questa legge di più difficile esecuzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo intende fare qualche proposta?

Senatore SINEO. No, Signore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 58 per porlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 59.

Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità di avvocato, di patrocinatore o di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di essere iscritti nel relativo albo che si dovrà compilare a norma della presente legge.

Per la prima volta, dopo la pubblicazione della presente legge, l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il Tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte, sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito dai Tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i Tribunali che hanno sede nelle altre città.

Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.

In questo albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli avvocati e procuratori stati ammessi avanti la Sacra Ruota e la Segnatura.

Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che già si trovano compresi in un albo secondo le leggi ora vigenti.

(Approvato.)

Art. 60.

Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di Causidico, Procuratore capo o patrocinatore, in virtù delle leggi preesistenti, e sieno almeno licenziati in legge, hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli Avvocati e di assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, purché non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'art. 28.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Su quest'articolo 60 sono pervenute all'Ufficio Centrale, come ho avuto l'onore di dire, molte petizioni di diverse Camere di disciplina colle quali i procuratori delle antiche provincie si dolgono perchè si credono lesi da quest'articolo non solo, ma dall'articolo 40.

In quelle provincie, come al Senato è noto, vi è assoluta incompatibilità di esercizio tra la professione di Avvocato e quella di Procuratore. Ora, l'articolo 40 stabilisce che l'avvocato dopo due anni di esercizio può essere iscritto nell'albo dei procuratori, per conseguenza il numero dei procuratori sarà forse grandemente aumentato, e quindi i procuratori dicono: con questa disposizione noi riceviamo un danno, perchè essa aumenterà, raddoppierà il numero dei procuratori; date dunque anche a noi un compenso nel senso di potere con facilità alla nostra volta essere iscritti nell'albo degli avvocati.

Ora, l'articolo 60 stabilisce che il procuratore dopo dieci anni di esercizio ha diritto di essere iscritto nell'albo degli avvocati.

Se a questo si fosse limitato l'articolo, sarebbe stato giusto, poichè giusta è la proporzione da 2 a 10 anni, dovendo naturalmente supporsi che un avvocato, essendo laureato, abbia studi più forti e maggiori di quelli cui abbia atteso un procuratore.

Ma non basta, secondo l'articolo 60, che il procuratore abbia esercitato per un decennio l'ufficio di causidico: esso esige un'altra condizione, ossia l'obbligo che questi abbia *la licenza in legge*; ora essi dicono: noi non abbiamo questa licenza, non possiamo averla perchè presso di noi non era necessaria per esercitare l'ufficio di procuratore.

Epperò nel mentre abbiamo un danno da una parte, non avremo mai un compenso dall'altra, per quanti possano essere gli anni del nostro esercizio. Che colpa è la nostra se presso di noi si era procuratore senza bisogno della licenza in dritto?

Contentatevi dunque della condizione dell'esercizio di 10 anni, non aggiungendone altra, diversamente si verificherà per noi una vera disparità di trattamento. Difatto in quella provincia ove era richiesta la licenza, i procu-

ratori possono aspirare tutti ad essere avvocati, e noi resteremo sempre semplici procuratori.

Aggiungono poscia che si faccia torto alle loro *posizioni acquistate*, perchè ad antichi patrocinatori i quali soddisfecero a tutto ciò che la legge imponeva per assumere il loro ufficio, si verrebbe, con ingiustizia manifesta, a recar pregiudizio nel loro stato attuale, unicamente perchè non insigniti d'un grado accademico, non richiesto, ed anzi non più ammesso.

Vi sarebbe poi, essi continuano, una *disuguaglianza* troppo spiccata e dolorosa tra i patrocinatori delle diverse provincie, quando si concedesse agli uni quello che si nega agli altri, sebbene posti tutti, nelle rispettive sedi, in analoga condizione giuridica, unicamente perchè agli uni sarebbe stato obbligo e possibilità d'avere un grado, a conseguire il quale gli altri non avevano nè obbligo, nè possibilità, almeno dopo il 1846.

Per verità io non so come si possa parlare di diritti acquisiti. Qui non si tratta di togliere o di menomare il diritto ad un procuratore rispetto all'attuale esercizio del suo ufficio; ma si tratta di concedere un vantaggio, subordinandolo a talune condizioni, che la legge poteva benissimo imporre nell'interesse pubblico e privato.

Io trovo ragionevole questa petizione sopra un solo punto, ed è questo: che se i Procuratori delle antiche Provincie hanno fatto degli studi, han anche dato degli esami, i quali, in certo modo, possono essere equiparati a quelli occorrenti nelle Provincie Meridionali, e credo anche nelle Romane.

Per avere la licenza di diritto, non troverei alcuna ragione perchè dovessero i patrocinatori delle antiche Provincie venire esclusi dal far parte, dopo 10 anni di esercizio, dall'albo degli Avvocati.

Onde è questione d'apprezzamento di fatti, e per me non c'è dubbio che l'art. 60, anche come sta scritto, consente un esame di titoli equipollenti, per essere applicato anche a quei Procuratori che non avessero materialmente la licenza in diritto.

Del resto, il Ministro Guardasigilli, il quale appartiene a quelle provincie, saprà dare migliori e più ampie spiegazioni di quelle che per avventura io non sia riuscito a dare. Quello che a me importa, ed importa all'Ufficio Centrale di dichiarare apertamente e francamente,

si è, che con quest'articolo non si è voluto menomamente alterare alcun diritto acquisito, e tanto meno creare una disuguaglianza, una disparità qualunque di trattamento fra le diverse classi di Procuratori che ora esercitano il loro ufficio presso i Tribunali e le diverse Corti del Regno.

PRESIDENTE. È soddisfatto il Senatore Sineo di questa dichiarazione?

Senatore SINEO. Sicuramente che, non potendo avere di più, bisogna prendere quel poco che si può ottenere (*ilarità*); e allorquando la dichiarazione dell'Ufficio Centrale sia confermata dal signor Guardasigilli, io credo che qualche cosa si farà per i petenti. Osservo tuttavia che è sempre pericoloso il dipendere da una dichiarazione fatta in Parlamento, perchè molte volte la lettera della legge vi uccide. La cosa più sicura sarebbe togliere il cenno della licenza, la quale molte volte ed in certi luoghi si conferiva con singolar facilità, mentre in altre provincie, a vece della licenza, si subivano esami rigorosi che conducevano a più sicuri risultati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Compio con premura il dovere di confermare interamente le dichiarazioni che in nome della Commissione sono state fatte dall'onorevole Relatore. Io approvo intieramente l'analisi che egli fece della petizione, ed il giudizio che sul suo merito ha pronunciato. Siccome tutta la difficoltà sta in una supposta disparità di trattamento derivante dal modo diverso di conferire i gradi di licenza nelle diverse parti del regno, così io rinoverò al Senato le spiegazioni che ebbi già l'onore di dare nell'altro ramo del Parlamento.

Invitato colà a dichiarare che cosa si dovesse intendere pel grado di licenza, io osservava che questo grado è antico in tutte le Accademie di Europa, perchè deriva da quella distinzione di gradi che si trova chiaramente e solennemente designata nella famosa costituzione Giustiniana: « *De ratione et methodo juris docendi ad antecessoras* » che è premessa alle Pandette in cui si dice che il grado di *prolita*, come con denominazione greca si appella il *licenziato*, sarebbe quello che viene conferito prima dell'ultimo grado, vale a dire prima della laurea, ossia del grado di dottore.

In Piemonte questo sistema è stato costantemente in vigore, e il grado di licenza precedeva di un anno il grado di laurea.

Lascierò di indagare le mutazioni intervenute cogli ordinamenti scolastici coi quali la denominazione fu cambiata, ma non fu cambiata la cosa.

Egli è però ben certo che per l'applicazione di questa legge, dobbiamo ritenere che si debbano considerare licenziati quei soli, i quali hanno portato i loro studi legali sino al penultimo anno del corso e non hanno preso la laurea, ma furono licenziati a prenderla, essendo questo appunto il significato dell'esame che si prende nel penultimo anno del corso.

Che se nell'applicazione di questa disposizione sorgessero dubbii, ed interpretazioni difformi, io assumo impegno davanti al Senato di usare ogni mezzo per ricondurre ad uniformità le interpretazioni dei magistrati a questo riguardo, e dove le semplici comunicazioni ministeriali non bastassero, aggiungo che non mancherò di sottoporre al Parlamento un provvedimento legislativo perchè la cosa venga chiarita. Ripeto però che io ho tanta fiducia nel senno della magistratura e veggo la cosa così chiara, che non credo, nel momento almeno, possibile una divergenza qualunque nell'applicazione di questa disposizione del progetto. Ma quando si verificasse questa divergenza prometto di adoperare ogni mezzo per dissiparla e mantenere fra tutte le parti del regno quell'egualianza di trattamento che è principio di giustizia, e che deve essere la divisa del legislatore.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, rileggo l'art. 60 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 61.

Gli avvocati, che ora sono ammessi al patrocinio davanti ai soli Tribunali secondo le leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti d'appello.

(Approvato.)

Art. 62.

Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno conti-

nuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'art. 13.

(Approvato.)

Art. 63.

Agli attuali procuratori non contemplati nell'articolo 59 è applicabile il disposto dal numero 3 dell'art. 9.

(Approvato.)

Art. 64.

Gli attuali procuratori sostituiti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, N. 3368, adempiendo al disposto dell'art. 10 di questa legge, potranno farsi inscrivere nel nuovo albo.

(Approvato.)

Art. 65.

Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano ottenuta l'iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore più anziano di età fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano.

Per gli avvocati e procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terrà luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'art. 20 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.

(Approvato.)

Art. 66.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i Tribunali, sulla istanza degli interessati e sentito il pubblico ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.

(Approvato.)

Art. 67.

Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge.

(Approvato.)

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Usufruttando le buone disposizioni dimostrate dall'onorevole Guardasigilli per minorare il danno che alcuni esercenti possono risentire da questa legge, gli farò presente la condizione in cui si trovano i Causidici delle città poc'anzi mentovate, dirimetto ad una novità da qualche anno introdotta nella nostra legislazione.

Quando si die' molta estensione alla giurisdizione dei pretori, venne fin d'allora cambiata assai la condizione dei Procuratori, e cambiata in molti casi con danno reale del pubblico, perchè, intorno a ciascuna pretura, si formò una specie di atmosfera, che non è sempre sicuramente favorevole all'esercizio della giustizia.

Per la maggior parte le cause attualmente, eccettuate quelle infinite delle Finanze, per la maggior parte le cause che si agitano ora in quelle provincie sono di un valore che non eccede la giurisdizione del pretore; cosicchè i Causidici che hanno fatto i loro studi per esercitare onestamente la professione con un discreto lucro, si trovano scartati. Difficilmente vengono chiamati nel concorso di quella moltitudine che attornia le preture. Nelle città dove sono molte preture, l'onesto ed esperto Causidico vede il suo ufficio deserto perchè nelle vicinanze delle preture vi sono insegne di pretesi Causidici, sulle quali si legge: *Ufficio di Procuratore*. Naturalmente il povero pubblico va là ove sta seduto un sedicente legale, un avventuriere qualunque; e chi sa come esce da quell'antro!

Credo che il Ministro della Giustizia, provvedendo alla sicurezza dei cittadini ed alla dignità dell'esercizio della professione, potrebbe anche vantaggiare d'assai la sorte dei veri Causidici e minorare il danno che sentiranno dalla pubblicazione di questa legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Riconosco giuste ed opportune le osservazioni che l'onorevole Sineo ha creduto conveniente di fare intorno ad uno stato di cose che pur troppo si verifica nel patrocinio delle cause davanti alle Preture.

Il principio di libertà e di larghezza intro-

dotto nel nuovo Codice di procedura civile, ha dato luogo ad abusi.

La libertà ha pur troppo questa sfortuna che mentre è in generale benefica suole essere abusata da coloro che male la intendono e la rivolgono intera a loro vantaggio, mentre essa non mira che al vantaggio della società.

Non mi dissimulo però, e l'onorevole Sineo credo che vorrà riconoscerlo, che molte difficoltà si presentano per provvedere in giusta misura a togliere questo inconveniente, deplorato da molti, ma di cui si ammette generalmente che sia difficile il rimedio.

Questa classe di faccendieri si copre di tante e tante vesti, e si presenta sotto forme così studiate ed artificiose che riesce molto difficile il chiuderle le porte della Pretura.

Quando il mestiere viene a stabilirsi, e soprattutto con i modi a cui ha accennato l'onorevole Sineo, la legge trova facile mezzo di porvi riparo, ma quando uno di questi faccendieri si presenta alla Giustizia con un legale mandato della parte la quale dichiara di avere fiducia in lui e di averlo incaricato di sostenere le proprie ragioni in giudizio, capirà l'onorevole Sineo che non è facile di vietare a costui di presentarsi davanti al Pretore e di difendere la causa che la parte interessata ha creduto di affidargli.

Tuttavia siccome quest'argomento è stato già studiato ed anche regolato in un'altra parte del Regno, ben nota all'onorevole Senatore Sineo, nella quale esistono disposizioni intorno all'illecita postulazione, io mi farò un dovere di chiamare ad esame quelle disposizioni e di vedere se esse non possano anche nel nuovo sistema essere utilmente applicate a tutte le altre parti d'Italia, e se qualche cosa si potrà fare, non mancherò di sottoporre una proposta al Parlamento. Ed allora spero di avere l'onorevole Senatore Sineo alleato per poter provvedere a queste pecche della giustizia che egli giustamente denunziava all'attenzione del Senato.

Discussione di tre progetti di legge.

(V. *Atti del Senato*, Num. 69, 70 e 71.)

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione di questo progetto di legge, metto in discussione quello per la convenzione monetaria addizionale a quella del 23 dicembre 1865 tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera, sottoscritta a Parigi il 31 gennaio 1874.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura dall'articolo unico del progetto :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena e intera esecuzione alla qui annessa convenzione monetaria tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, sottoscritta a Parigi il 31 gennaio 1874, e le cui ratifiche furono ivi scambiate li...

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, ed essendo legge composta di un solo articolo, sarà votata a squittinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge per la convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile, conchiusa a Rio Janeiro il 14 maggio 1873.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia e il Brasile, firmata a Rio Janeiro il 14 maggio 1873, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate, il dì...

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola, la votazione sarà al pari dell'altra rimandata allo squittinio segreto, constando il progetto di un solo articolo.

Si passa ora a discutere il progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica Messicana.

Anche questo progetto non si compone che di un solo articolo.

Ne do lettura :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Messico, firmato a Messico il 14 dicembre 1870, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il...

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la votazione di questo progetto di legge sarà essa pure rimandata allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che bisognerebbe riconvocare un'altra volta il Comitato segreto per affari interni del Senato.

Per non interrompere l'ordine del giorno, si potrebbe tener lunedì due sedute; la prima al tocco in comitato segreto, in questa si discuterebbero gli affari interni del Senato; l'altra alle 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione delle leggi oggi stesso discusse.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente :

Legge sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore :

Votanti	76
Favorevoli	66
Contrari	10

(Il Senato adotta.)

Legge sulla convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile :

Votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Legge sul trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica Messicana :

Votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Legge sulla convenzione monetaria fra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera :

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).